



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO, IN VIA DIRETTA, DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA COSTITUITI DA CENTRI COLLETTIVI CON CAPACITÀ RICETTIVA MASSIMA DI 50 POSTI, UBICATI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FERMO, PER N. 140 POSTI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'OPERATORE ECONOMICO, DA DESTINARE AI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

RICHIAMATE le convenzioni sottoscritte con associazioni e cooperative sociali alle quali sono stati affidati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, numero 142, i servizi di accoglienza ed assistenza ai cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale presso centri straordinari ubicati nella provincia di Fermo;

DATO ATTO che in esito alla gara europea pubblicata nel luglio 2022 per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza, per 180 posti, costituiti da centri collettivi con capacità ricettiva massima di 50 posti, ubicati nel territorio della provincia di Fermo, messi a disposizione dall'operatore economico, da destinare ai cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale, non vi è stata aggiudicazione;

CONSIDERATO che per motivi di estrema necessità ed urgenza, connessi al continuo susseguirsi degli sbarchi, si è proceduto all'affidamento diretto di ulteriori posti, nei limiti delle soglie stabilite dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni impartite con le circolari protocollo n. 28394 del 9.8.2022 e prot. numero 9451 del 10.3.2023, con le quali il Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha fornito chiarimenti in ordine alle procedure di scelta del contraente per gli affidamenti in via di urgenza dei servizi di gestione di centri di accoglienza, in relazione alla necessità di far fronte ad arrivi consistenti e ravvicinati di migranti rispetto ai quali i centri di prima accoglienza risultino temporaneamente insufficienti;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 19.3.2024, con il quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo 18.8.2015, n. 142, lo Schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, con i relativi allegati;

VISTE le circolari protocollo n. 2898 del 21.3.2024, n. 23196 del 23.5.2024, n. 24082 del 29.5.2024 e n. 25464 del 7.6.2024, con le quali il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, nel dare notizia dell'approvazione del citato decreto ministeriale del 4 marzo 2024, ha fornito istruzioni per l'avvio delle nuove procedure di gara in conformità al nuovo capitolato;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2024, "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo", pubblicata in G.U. n. 122 del 27.5.2024, con la quale è stato prorogato, di ulteriori sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

VISTI gli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 142/2015 e ss.mm. e ii. ed in particolare quest'ultimo che prevede "con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro";

RILEVATO che la convenzione per la gestione dei servizi in argomento presso centri collettivi, sottoscritta in via diretta con il gestore, scade il 9.11.2024 e pertanto è urgente garantire l'accoglienza dei migranti in quanto servizio di primario interesse pubblico, stante l'imprescindibile necessità di assicurare l'ordine pubblico sul territorio, che verrebbe compromesso ove non venisse assicurata la continuità del servizio a favore dei richiedenti asilo;

CONSIDERATO che, nelle more dell'indizione di una nuova gara europea sulla base del nuovo schema di capitolato di gara di appalto approvato con il richiamato Decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 2024, è necessario pubblicare un Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di operatori economici cui affidare in via diretta, con urgenza, i servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da centri collettivi con capacità ricettiva massima di 50 posti, ubicati nel territorio della provincia di Fermo, messi a disposizione dall'operatore economico, da destinare ai cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale, per 140 posti a decorrere dal 10.11.2024;

PRECISATO che le condizioni economiche dell'eventuale predetto affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di accoglienza costituiti da centri collettivi con capacità ricettiva massima di 50 posti sono quelle indicate nell'Allegato B – "Stima costi medi di riferimento", aggiornato per i costi del personale in seguito al C.C.N.L. Cooperative sociali, pari ad Euro 31,60 pro capite pro die, oltre IVA se dovuta, cui si aggiungono Euro 9,64, oltre IVA se dovuta, per le prestazioni aggiuntive oggetto di separata rendicontazione, per un **prezzo totale massimo giornaliero pro capite di Euro 41,24, oltre IVA se dovuta;**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e ss.mm.e ii. ed in particolare l'art. 11, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei Contratti";

RENDE NOTO

- che la Prefettura-U.T.G. di Fermo intende procedere, a mezzo del presente Avviso per manifestazione di interesse, all'individuazione di uno o più operatori economici cui affidare in via diretta, con urgenza, i servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da centri collettivi con capacità ricettiva massima di 50 posti, ubicati nel territorio della provincia di Fermo, messi a disposizione dall'operatore economico, da destinare ai cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale, per 140 posti **a decorrere dal 10.11.2024;**



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

- che i contratti di appalto, tenuto conto delle scadenze indicate in premessa, decorrono dal 10.11.2024, con durata di 128 giorni, e vengono stipulati in via d'urgenza, nelle more dell'espletamento di una nuova gara europea;
- che all'affidamento in argomento si applicano il capitolato di appalto e relativi allegati approvati dal Ministero dell'Interno con D.M. 4.3.2024, modificati secondo le indicazioni ministeriali ed allegati al presente Avviso (Capitolato di appalto-centri collettivi, Allegato 2-bis - Specifiche tecniche centri collettivi fino a 50 posti, Allegato 4-bis Specifiche tecniche integrative centri collettivi Lotto 1, Allegato 4-quater Specifiche tecniche integrative Lotto 2 Pasti, Allegato 4-sexies Specifiche tecniche integrative Lotto 3 Pulizie, Allegato A Tabella personale centri collettivi, Allegato B - Stima costi medi di riferimento, Allegato C - Specifiche operatore sociale, Tabella frequenze pulizia);
- che, a fronte dei servizi erogati, viene riconosciuto un corrispettivo pari al prezzo offerto dall'operatore eventualmente individuato per l'affidamento diretto, nei limiti del prezzo massimo pro capite pro die di € 41,24, oltre IVA se dovuta, di cui al richiamato Allegato B - Stima costi medi di riferimento;
- che il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultante dal registro delle presenze. La Prefettura corrisponde compensi agli operatori contraenti solo a fronte della effettiva erogazione dei servizi ai richiedenti asilo inviati presso le strutture di accoglienza e in base al numero realmente ospitato. Questa Amministrazione non corrisponde alcun importo a qualsiasi titolo, qualora risulti che gli operatori economici non ospitano richiedenti asilo;
- che l'affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge numero 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, e gli obblighi derivanti dal Patto di integrità del Ministero dell'Interno trasmesso con nota ministeriale protocollo n. 262 del 10 febbraio 2017;

Le strutture proposte devono essere nella immediata disponibilità dell'operatore che intende manifestare il proprio interesse alla relativa procedura di affidamento, nonché adeguate agli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza previsti dal Decreto interministeriale -Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Salute del 22 luglio 2021 (G.U. serie generale numero 214 del 7/9/2021).

Ogni onere connesso alla gestione della/e struttura/e per utenze e attività manutentive di qualsiasi natura resterà a carico del gestore.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 - ivi compresi gli enti del Terzo Settore - che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d'intervento pertinente con i servizi di accoglienza ed assistenza alla persona oggetto del presente bando.



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

Tutti i soggetti interessati devono mettere a disposizione una dotazione minima di personale, secondo i parametri riportati nella Tabella dotazione personale (Allegato A) ed essere in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati.

Requisiti di carattere generale:

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del decreto legislativo n. 36/2023;

Requisiti di idoneità professionale:

a) Per le imprese: iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto.

b) Per le cooperative: iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto.

c) Per le cooperative sociali ex lege n. 381/1991 e i relativi consorzi: iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto.

d) Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli Albi previsti dalla legge unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

e) Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: iscrizione in uno dei registri previsti dalla legge n. 383/2000 unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività oggetto dell'appalto.

f) Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo con le attività oggetto dell'appalto.

g) eventuale iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore;

Requisiti di capacità economica finanziaria:

Possesso di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività svolte dall'operatore economico, nonché verso i dipendenti, ove l'operatore economico ne abbia, per un massimale non inferiore al 50% dell'importo che deriva dal prezzo massimo pro capite pro die di € **41,24**, moltiplicato per il numero dei posti offerti, per la durata di **128 giorni**.

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

L'operatore economico deve avere eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi all'oggetto del presente Avviso.

Si precisa, inoltre, che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova circa il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dal concorrente ed accertato dalla Prefettura di Fermo, nei modi di legge.

3. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse, utilizzando il modello "Manifestazione interesse", allegato al presente Avviso, compilato in ogni sua parte,



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura firmata digitalmente) che deve pervenire, **esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo: protocollo.preffm@pec.interno.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10:00 DEL 25.10.2024** e **deve riportare il seguente oggetto: "MANIFESTAZIONE INTERESSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO CENTRI COLLETTIVI - scadenza 25.10.2024"**.

Le candidature ricevute si intendono impegnative per l'operatore economico fino al termine di durata dell'appalto, mentre non sono in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno all'affidamento dei servizi di cui all'oggetto.

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Prefettura - UTG di Fermo, non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione procedente che, comunque, si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il presente Avviso.

5. ALTRE INFORMAZIONI

I dati raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici e conformemente al Regolamento generale per la protezione dei dati personali numero 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. Il titolare del trattamento dei dati è la Prefettura-U.T.G. di Fermo.

Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi Viceprefetto Vicario di questa Prefettura-U.T.G., tel. 07342831, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it. Per eventuali informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0734283531 – 0734283509.

Il presente avviso è pubblicato nella home page del sito internet istituzionale della Prefettura-U.T.G. di Fermo e nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e contratti".

Fermo, *data del protocollo*

IL PREFETTO
D'Alascio

Elenco allegati:

- Capitolato di appalto-centri collettivi, Allegato 2-bis Specifiche tecniche centri collettivi fino a 50 posti, Allegato 4-bis Specifiche tecniche integrative centri collettivi Lotto 1, Allegato 4-quater Specifiche tecniche integrative Lotto 2 PASTI, Allegato 4-sexies Specifiche tecniche integrative Lotto 3 PULIZIE, Allegato A Tabella personale centri collettivi, Allegato B stima costi medi di riferimento, Allegato C Specifiche operatore sociale, Tabella frequenza pulizia;
- Modello "Manifestazione interesse".

NUOVO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA

Articolo 1 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modifiche e integrazioni.
2. I servizi oggetto del presente capitolato sono prestati con le modalità indicate nelle specifiche tecniche (Allegato 2-bis) in relazione ai centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti.
Per centro collettivo si intende una struttura immobiliare ovvero un complesso di strutture la cui ubicazione assicuri comunque la compresenza del personale dedicato all'erogazione dei servizi di accoglienza secondo quanto specificato dal successivo articolo 5, comma 4 e dalla tabella di cui all'Allegato A con riferimento alla dotazione minima del personale e al relativo monte ore minimo di servizio. Inoltre, nei centri collettivi tutti i servizi di cui agli articoli 2 lettera B) n. 8, primo e secondo periodo, articolo 3 comma 1, e articolo 4 comma 1, sono direttamente ed esclusivamente erogati dal gestore e non possono essere gestiti in autonomia dai migranti.
3. Per l'individuazione di strutture collettive con una capienza fino a 300 posti l'affidamento dell'appalto di cui al presente capitolato è consentito senza la suddivisione in lotti prestazionali e mediante l'utilizzo degli schemi allegati.
4. Nei casi di cui ai punti precedenti l'aggiudicatario è definito ente gestore.
5. Per le strutture di cui all'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 l'affidamento dell'appalto di cui al presente capitolato, per motivate ragioni connesse alla unitaria ed efficiente gestione dei relativi servizi e forniture, è consentito senza la suddivisione in lotti prestazionali.
6. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza ed etnia, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, delle differenze di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e dell'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2 Erogazione di servizi e fornitura di beni

1. L'ente gestore assicura l'efficace ed efficiente erogazione dei seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche allegata al presente capitolato (Allegato 2-bis), che ne costituiscono parte integrante.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.
Il servizio comprende:
 1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici; le informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro; le entrate e le uscite giornaliere; i servizi ed i beni erogati; gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
 2. il rilascio allo straniero di un tesserino di riconoscimento con fotografia e dati anagrafici dello straniero e la contestuale tenuta di un registro nominativo cartaceo, in cui sono indicate le presenze giornaliere degli stranieri nei centri. Su tale registro ed in corrispondenza del proprio nominativo, lo straniero appone la propria firma autografa. Unitamente alle obbligatorie modalità di registrazione indicate al periodo che precede, l'ente gestore, ha facoltà di adottare apposito ed idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante badge personale.

L'adozione, in via esclusiva, di quest'ultimo sistema di rilevazione automatica è autorizzata dalla Prefettura previa valutazione circa l'idoneità del sistema stesso ai fini della dimostrazione delle effettive presenze dei migranti nei centri;

3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, appositamente rilasciato dalla Prefettura nei casi previsti dalla legge nonché l'assistenza e accompagnamento, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati. Unitamente alla predetta comunicazione giornaliera, salvo diversa valutazione e autorizzazione della Prefettura, l'ente gestore trasmette quotidianamente il registro firmato delle presenze di cui al precedente n. 2. In ogni caso l'ente gestore si impegna ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dell'Amministrazione per la comunicazione dei dati di interesse;
5. la comunicazione tempestiva alla Prefettura – almeno con cadenza mensile - secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione relativa alle variazioni dello *status* giuridico dei beneficiari in relazione alla richiesta di protezione internazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti del caso;
6. la comunicazione mensile alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione conosciuta dall'ente gestore in ordine alla percezione di redditi di lavoro o di sussidi previdenziali da parte degli stranieri accolti nei centri, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In ogni caso, l'ente gestore comunica mensilmente alla Prefettura anche l'insussistenza delle informazioni di cui al periodo precedente;
7. il registro delle presenze di cui al precedente n. 2 e le comunicazioni di cui ai precedenti n. 4, 5 e 6, sono in ogni caso datate e sottoscritte in calce dal direttore del centro o da un suo delegato ai sensi di legge e devono contenere l'espressa dichiarazione di consapevolezza in ordine alle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni ideologicamente e/o materialmente mendaci nonché in ordine alle ulteriori sanzioni penali e amministrative di cui al D.P.R. n. 445/2000;
8. i servizi finalizzati, anche con modalità informatiche standardizzate, alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25; agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 in materia di elezione di domicilio valevole agli effetti della notifica e della comunicazione dei predetti atti ; ad ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro. L'ente gestore, mettendo a disposizione appositi locali e idonei strumenti tecnici per il collegamento audio-visivo, fornisce, altresì, l'assistenza tecnica ai beneficiari per l'eventuale audizione da remoto davanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché per eventuali colloqui da remoto con altri uffici amministrativi nei casi previsti dalla legge. Nelle ipotesi previste dal precedente periodo, l'ente gestore adotta ogni cautela necessaria a tutelare la privacy e la libertà di autodeterminazione del beneficiario;
9. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dalla Prefettura;
10. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
11. il controllo e la verifica delle utenze elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento;
12. il servizio di piccola manutenzione per gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1, ove previsto nel bando di gara. In tal caso, il gestore, previa autorizzazione della Prefettura, provvede all'acquisto di accessori e complementi d'arredo volti a garantire il mantenimento della funzionalità e decoro degli ambienti, nonché all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione sempre che il valore del

singolo acquisto o del singolo intervento di manutenzione non sia superiore ad € 1.000,00. Non sono consentiti frazionamenti della spesa.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

Il servizio viene erogato in presenza fisica, salvo autorizzazione della Prefettura allo svolgimento da remoto di specifiche attività. Il servizio in ogni caso comprende:

1. **il servizio di mediazione linguistico-culturale.** Nel rispetto delle particolari esigenze del singolo beneficiario il servizio è assicurato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali in modo autonomo oltre che strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti e nel rispetto della diversità di genere.
2. **Il servizio di assistenza sociale.** Il servizio è garantito nei centri di cui all'art. 1 del presente schema di capitolato, con esclusione delle strutture di accoglienza provvisoria di cui all'art. 11, comma 2 bis del d.lgs. n. 142/2015. Il servizio, secondo un approccio di tipo multidisciplinare, viene assicurato mediante l'impiego di operatori dotati delle qualifiche professionali indicate nell'Allegato C al presente schema di capitolato e comprende:
 - a. attività preordinate alla tutela della salute fisica e mentale dei beneficiari, conformemente agli articoli 10 comma 1 e 17 D.lgs. n. 142/2015 e alle linee guida indicate nel Vademecum sulle vulnerabilità adottato dal Ministero dell'Interno. In particolare, tali attività, consistono nella costante osservazione delle condizioni psico-fisiche e dei comportamenti del beneficiario, nonché nel costante dialogo con quest'ultimo e sono finalizzate all'emersione e tutela di eventuali situazioni di vulnerabilità ed alla valutazione di esigenze di accoglienza particolari in applicazione di quanto disciplinato dall'art. 22 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE. A tal fine, laddove necessario, l'operatore sociale segnala tempestivamente dette situazioni al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 6, il quale per i propri profili di competenza, provvede alla presa in carico e all'individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati presso strutture sanitarie e/o di supporto psicologico. L'operatore sociale, inoltre, in accordo con il direttore del centro di cui all'articolo 6, segnala alle competenti Autorità e alla rete dei servizi per la salute mentale nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e/o dell'Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) la sussistenza di ulteriori indicatori delle fattispecie di vulnerabilità cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 142/2015;
 - b. attività concordate con la Prefettura per la segnalazione dei soggetti aventi diritto ai fini dell'inserimento nel SAI;
 - c. attività destinate ai minori, consistenti nel supporto all'inserimento scolastico, e nello svolgimento di correlate attività didattiche e ludico/ricreative;
 - d. attività di diffusione e traduzione, con il costante ausilio del mediatore linguistico-culturale, delle regole comportamentali vigenti nel centro. Detta attività consiste nella effettiva e costante informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro e sulle condizioni dell'accoglienza, a mezzo di apposito regolamento che viene predisposto previa autorizzazione della Prefettura e consegnato dall'ente gestore agli stranieri. Tale regolamento è tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in inglese, francese e arabo. All'occorrenza e con l'ausilio di apposito mediatore culturale, il medesimo regolamento è tradotto in una lingua diversa da quelle indicate al periodo precedente, che risulti compresa e parlata dai beneficiari.

e. attività ricreative e di formazione per gli adulti mediante la fruizione di corsi formativi gratuiti (ad es. per l'apprendimento della lingua italiana, per l'educazione civica o per l'apprendimento di arti e mestieri) svolti con l'utilizzo di postazioni informatiche e/o strumenti audiovisivi messi a disposizione dell'ente gestore, oppure svolti in collaborazione con enti, pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato al riguardo preventivi accordi con il medesimo gestore o con la Prefettura;

f. attività di supporto nell'accesso alle procedure amministrative e nell'inserimento sociale e territoriale. A tal fine, l'operatore sociale, in conformità all'art. 5 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE, con l'ausilio del mediatore linguistico-culturale, informa i richiedenti asilo di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza, nonché supporta i beneficiari per: (i) l'effettiva comprensione delle modalità di svolgimento e dei possibili esiti della domanda di protezione internazionale, delle procedure di rilascio del permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica previste per i richiedenti protezione internazionale; (ii) l'effettiva fruizione dei servizi erogati dagli uffici territoriali coinvolti nella definizione dei procedimenti amministrativi volti all'ottenimento dei titoli e dei benefici precedentemente indicati al punto i), correlati alla domanda di protezione internazionale; (iii) l'effettivo accesso e connessa fruizione dei servizi pubblici territoriali quali servizi pubblici di trasporto e servizi scolastici, servizi di iscrizione ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e ai Centri per l'impiego (CPI);

Tali attività, a seconda dell'articolazione e dell'organizzazione del centro, sono garantite mediante la diffusione di materiale informativo cartaceo, ivi compresa la Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia, nonché ogni altro documento messo a disposizione dall'Amministrazione e/o audiovisivo e/o multimediale, nonché tramite apposita cartellonistica tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro. In alternativa alle modalità indicate al periodo che precede, l'operatore sociale assicura l'intervento di enti pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato preventivi accordi con l'ente gestore o con la Prefettura per l'aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e nella fruizione dei servizi pubblici indicati nel presente punto f).

3. il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è assicurato secondo quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche, in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) nonché in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dai vigenti decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. il servizio di lavanderia. Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri.

5. il servizio di trasporto. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

Inoltre, su richiesta della Prefettura, è assicurato:

a) il trasporto nei centri di accoglienza di cui all'art. 1 degli stranieri giunti, su disposizione dell'Amministrazione da altre strutture di cui al D.lgs. n. 142/2015;

b) il trasferimento dei beneficiari, anche mediante accesso al trasporto pubblico, verso i centri del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge

30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

6. Per i minori è assicurato l'effettivo accesso ai servizi pubblici locali di trasporto scolastico o, in assenza, l'accompagnamento presso le scuole. È assicurato, inoltre, laddove necessario e mediante personale qualificato, l'accompagnamento dei vulnerabili non autosufficienti verso le destinazioni indicate dalla Prefettura.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
2. È inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia e alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.
3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie), nel limite economico complessivo di euro 500,00 all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover, nonché gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- effetti lettereci;
- prodotti per l'igiene personale, conformemente ai criteri ambientali minimi richiamati nelle allegate specifiche tecniche;
- kit di primo ingresso (vestiario nuovo, con ricambio al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa, e scheda telefonica);
- *pocket money*, esclusivamente inteso quale importo in denaro, liberamente spendibile dallo straniero e non convertibile in altri beni suscettibili di rivendita, da consegnare in contanti oppure mediante accredito su carte prepagate e ricaricabili, escluse carte telefoniche o similari;
- materiale scolastico e ludico per i minori.

Articolo 3

Preparazione e fornitura di pasti

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 4-quater). L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione. L'aggiudicatario, inoltre, conformemente ai richiami contenuti nelle allegate specifiche tecniche, è tenuto a rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento al servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.

2. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 1, i pasti o/e le derrate o/e i buoni spesa sono direttamente distribuiti dall'ente gestore ai migranti, senza possibilità di subappalto.

Articolo 4

Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Per i centri di cui all'articolo 1 il servizio comprende:
 - a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
 - b) pulizia e disinfezione degli uffici;
 - c) disinfestazione, derattizza/zione e deblattizzazione delle superfici;
 - d) sistemazione dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
 - e) conferimento dei rifiuti ordinari differenziati al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
 - f) conferimento dei rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento;
 - g) eventuale raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale, nel rispetto delle relative autorizzazioni previste dalla vigente normativa nonché mediante eventuale ausilio di operatori economici in possesso delle medesime autorizzazioni;
 - h) cura delle aree verdi.
2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata tabella "Frequenze pulizia".
3. Come indicato nelle allegate specifiche tecniche, tutte le prestazioni di cui al presente articolo sono eseguite dall'aggiudicatario nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

Articolo 5

Personale

1. Gli aggiudicatari si impegnano a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, specificando, altresì, la tipologia del personale dipendente, che sarà utilizzato nella erogazione dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto. Nel caso di utilizzo di soci volontari da parte di cooperative sociali, fermo restando il rispetto del principio di complementarietà di cui all'art. 2 comma 5 della legge n. 381/1991, l'aggiudicatario che riveste la predetta forma di cooperativa, conformemente al citato articolo 2, comma 3 e 4 della legge n. 381/1991, dovrà altresì indicare il piano dei costi vivi non costituenti retribuzione da lavoro dipendente, che saranno presumibilmente sostenuti e documentati in corso di esecuzione dell'affidamento per l'impiego dei medesimi soci volontari.
2. L'aggiudicatario, al fine di promuovere la stabilità occupazionale e conformemente alle clausole sociali previste nel disciplinare di gara ai sensi degli articoli art. 57 comma 2 e 102 del D.lgs. n. 36/2023, è tenuto:
 - ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo

oppure il diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;

- a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto;

- a garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quali, ad esempio quelli previsti dall'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, nonché quelli previsti dal CCNL di riferimento.

3. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea e della clausola sociale di cui al comma 2, le tutele economiche e normative applicate ai lavoratori dell'appaltatore e le ulteriori tutele contro il lavoro irregolare sono assicurate in modo equivalente dal subappaltatore per i propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni subappaltabili ai sensi dell'art. 16.
4. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere, articolando le relative prestazioni in base al monte orario minimo indicato nella Tabella di cui all'Allegato A ed assicurando la contemporanea presenza delle unità di personale, laddove indicate nella medesima Tabella.
5. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato da fotografia del dipendente in formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
6. La dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A. Inoltre, presso i centri collettivi sino a 50 posti, di cui all'art. 1, fermo restando quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche con riguardo all'intervento a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nel limite di 4 ore all'anno per migrante e 200 ore all'anno per ciascuno centro, le prestazioni sanitarie del medico sono ordinariamente eseguite in pronta disponibilità ai sensi del medesimo art. 58 del CCNL di settore e nel rispetto del monte ore giornaliero indicato, in relazione ai predetti centri, nelle tabelle di cui all'Allegato A.
7. In caso di aumento o diminuzione delle presenze nei centri, ed indipendentemente dalle relative cause, la dotazione minima di tutto il personale indicato nel medesimo Allegato A deve essere incrementata o può essere ridotta dall'ente gestore sia in termini di unità lavorative che in termini di ore giornaliere e/o settimanali di impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lett. a) e nel tempo necessario a garantire la continuità e funzionalità dell'erogazione dei servizi. Per i centri di cui all'art. 11 comma 2 bis del D.lgs. 142/2015 è in ogni caso garantito un presidio fisso ai sensi dell'art. 15 comma 5.
8. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere. A tal fine l'ente gestore garantisce la frequentazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale impiegato nell'erogazione dei servizi alla persona di cui all'art. 2. In particolare detti corsi formativi e di aggiornamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee allo svolgimento dei servizi di cui al presente schema di capitolato, tenendo conto delle mansioni che ciascuna figura professionale impiegata dall'ente gestore è tenuta a svolgere per il corretto espletamento dei medesimi servizi in favore dei beneficiari.
9. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all'ente gestore, di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.
10. Gli aggiudicatari riconoscono alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea

alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

Articolo 6 Direttore del centro

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.
2. Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore del centro provvede inoltre:
 - all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
 - ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
 - a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
 - ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura;
 - ad adottare ogni utile iniziativa e disposizione direttiva nei riguardi del personale di cui all'art. 5, al fine di garantire la decorosa e salubre gestione dei centri, nonché la costante vigilanza in ordine al rispetto da parte dei migranti delle regole di comportamento e pacifica convivenza dei medesimi centri.

Articolo 7 Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Gli aggiudicatari sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di rapporto di lavoro in genere.
2. Conformemente all'art. 11, comma 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 36/2023 e a quanto altresì previsto dal bando nonché dagli allegati disciplinari di gara, gli aggiudicatari ed i subappaltatori sono tenuti

a rispettare tutti gli obblighi del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In ogni caso, gli aggiudicatari ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare gli obblighi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023 e alle corrispondenti previsioni contenute negli allegati disciplinari di gara.

3. Fatto salvo il trattamento di miglior favore, gli aggiudicatari devono continuare ad applicare i contratti collettivi di cui al precedente comma anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli aggiudicatari ed i subappaltatori garantiscono al proprio personale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.
5. È a carico degli aggiudicatari l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
6. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
7. In caso di utilizzo di soci volontari da parte di enti gestori che operano nella qualità e nella forma delle cooperative sociali, restano ferme le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 381/1991.
8. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione dell'interno.

Articolo 9 Beni immobili

1. In caso di allestimento del centro in un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione dell'Interno, o comunque di proprietà demaniale, lo stesso è concesso in comodato d'uso per la durata del contratto, senza oneri a carico dell'ente gestore. Le utenze restano a carico dell'Amministrazione concedente nel caso di espressa previsione nel bando di gara. La consegna dell'immobile all'ente gestore e la riconsegna dello stesso all'Amministrazione sono preceduti dalla redazione dello stato di consistenza dell'immobile e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti.
2. L'ente gestore garantisce il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati.
3. Nell'ipotesi di indisponibilità di immobili di proprietà dell'Amministrazione o aventi carattere demaniale, ovvero in uso all'Amministrazione stessa, l'ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore. La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza degli immobili adibiti a centri e strutture di cui all'art. 1, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e).
4. Nelle strutture di cui al presente schema di capitolato sono assicurati adeguati standard igienico sanitari e abitativi previsti dalle normative vigenti. Nei centri di cui all'articolo 11 del decreto

legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono altresì garantiti gli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, anche in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, di cui all'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 10 Aggiudicazione dell'appalto

1. L'appalto è aggiudicato con affidamento diretto, tenendo conto della stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza di cui all'Allegato B.

Articolo 11

Determinazione dell'importo dell'appalto all'esito dell'aggiudicazione ed in sede di stipula del contratto

1. L'importo massimo annuale del contratto d'appalto è determinato all'esito dell'aggiudicazione ed in sede di stipula del contratto, moltiplicando, per il numero dei posti di accoglienza indicati nel medesimo contratto e per i giorni di durata dell'appalto, la sommatoria delle singole voci di costo a base d'asta e delle ulteriori voci di costo non suscettibili di ribasso per come indicate dall'Allegato B con riferimento alla tipologia di centro oggetto del presente schema di capitolato.
2. L'aggiudicatario prende atto che l'importo di cui al comma 1 è da intendersi quale massimale di spesa annuo e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi e delle forniture per il loro intero ammontare.

Articolo 12 Garanzia definitiva

Gli aggiudicatari, ai fini della sottoscrizione del contratto, sono tenuti a prestare le garanzie definitive previste dagli allegati disciplinari di gara, in conformità all'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 13 Eventuali modifiche dei contratti

1. La Prefettura, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, si riserva di richiedere all'Ente gestore le seguenti variazioni delle prestazioni contrattuali:
 - A. ferma restando l'applicazione dell'art. 15 con riferimento agli eventuali casi di sospensione del contratto, un aumento o una diminuzione dei posti di accoglienza e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori, nel limite massimo del 100% dell'importo iniziale dell'affidamento, eventualmente anche mediante l'utilizzo di autonome strutture aggiuntive e nel rispetto dei limiti di capienza derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Di conseguenza l'ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto, adegua le risorse del personale e strumentali alle nuove esigenze, rispettando, in proporzione al numero dei posti attivati presso ciascuna struttura, le specifiche tecniche allegate al presente capitolato nonché il monte ore minimo dei servizi, giornalieri e settimanali, indicati nelle colonne della tabella di cui all'Allegato A per ciascuna tipologia di centro. In relazione al numero complessivo dei posti di accoglienza risultanti all'esito dell'aumento o dalla diminuzione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni erogate secondo i seguenti criteri applicativi:

a.1) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 e dette variazioni restino contenute **nei limiti della soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara**, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il **corrispettivo pro-die/pro-capite indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;

a.2) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 ma dette variazioni comportino un **mutamento della capienza** del centro oltre la soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto, **per tutti gli ospiti accolti**, alla liquidazione del **corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato B** con riferimento alla mutata capienza del centro;

a.3) qualora l'aumento dei posti renda necessaria **l'apertura di nuove ed autonome strutture** di cui all'art. 1 e la nuova struttura attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa **nella stessa soglia dimensionale** stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il **corrispettivo indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;

a.4) qualora l'aumento dei posti renda necessaria **l'apertura di nuove ed autonome strutture** di cui all'art. 1, e la nuova strutture attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa in una **soglia dimensionale diversa** da quella stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto alla liquidazione **del corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato B** con riferimento alla capacità ricettiva della nuova struttura;

- B. in relazione a tutti posti di accoglienza, compresi quelli derivanti dall'aumento o dalla diminuzione di cui alla precedente lettera a), un incremento di tutti i servizi e forniture, anche in termini di ore del personale, per come previsti dal presente schema di capitolato, dalle allegate specifiche tecniche e dall'Allegato A. Tale incremento può operare unitamente a quelli previsti dalla precedente lettera a) e, salvo i casi previsti dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 36/2023, non può comunque superare il limite economico del 100% dell'importo iniziale del contratto;
- C. l'erogazione, nel limite del 50% dell'importo iniziale del contratto, dei servizi e forniture previste dalla normativa vigente per far fronte ad eventuali, provvisorie esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultra-sedicenni presso unità abitative o aree appositamente dedicate dei centri di cui all'art.11 del D.lgs. n. 142/2015¹. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, l'erogazione di prestazioni aggiuntive entro il citato limite del 50% opera autonomamente e può pertanto cumularsi ai casi di incremento previsti, entro il limite del 100% dell'importo iniziale del contratto, dalle lettere A) e B) del presente comma.
2. Il prezzo giornaliero unitario *pro-die/pro-capite* indicato in contratto può essere modificato, in aumento o in diminuzione, al ricorrere di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo di esecuzione delle prestazioni appaltate nonché sulla base delle seguenti ulteriori condizioni:

¹ Al riguardo, per l'ipotesi di cui all'art. 19 comma 3 bis del D.lgs. n. 142/2015, anche in considerazione delle esigenze rilevate a livello territoriale, la Prefettura, previo accordo con l'Ente gestore, potrà valutare l'opportunità di allestire un'area separata nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo D.lgs. n. 142/2015, stabilmente dedicata all'accoglienza dei MSNA ultra sedicenni, formalizzando al contempo apposito atto aggiuntivo volto ad assicurare i servizi del caso. Per quanto riguarda i servizi potrà far riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accoglienza dei MSNA (di cui, in particolare, al Decreto interministeriale del 1 settembre 2016, fatte salve successive modifiche o integrazioni). Per la determinazione del relativo corrispettivo pro-die/pro-capite, si fa riferimento a quanto indicato dalle circolari del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (e, da ultimo, dalla circolare n. 1653 del 19/05/2022 che prevede il corrispettivo massimo di 60,00 euro, iva compresa).

- a) fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) con riferimento al costo del personale, la modifica di prezzi può essere operata tenendo conto della differenza tra gli indici dei costi di esecuzione rilevati dall'Istat al momento del pagamento del corrispettivo e quelli corrispondenti al mese/anno di sottoscrizione del contratto. A tal fine si tiene conto degli Indici Istat di cui all'art. 60 comma 3, lett. b) e comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;
 - b) la modifica del prezzo può essere operata se dal raffronto degli indici indicati alla precedente lettera b) i costi di esecuzione contratto sottoscritto risultino aumentati o diminuiti in misura superiore al 5% dell'importo complessivo del medesimo contratto;
 - c) la modifica dei prezzi può operare nella misura massima dell'80% della variazione dei costi;
 - d) la revisione in aumento deve essere richiesta a cura dell'aggiudicatario-Ente gestore a mezzo *pec*, mentre quella in diminuzione deve essere comunicata dal RUP. L'Ente gestore, a corredo della richiesta di revisione dei prezzi, deve produrre la documentazione atta a comprovare l'aumento dei costi di gestione in misura superiore al valore della franchigia anzidetta del 5% (a titolo esemplificativo: quadro economico dell'appalto, nuovi contratti di sub-fornitura e appalto modificativi dei prezzi originariamente convenuti con fornitori e subappaltatori, fatture pagate per l'approvvigionamento di beni e servizi, etc). La compensazione per i maggiori costi sostenuti non ha effetti retroattivi;
 - e) sulla richiesta avanzata dall'Ente gestore la Prefettura si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato;
 - f) in caso di accoglimento della richiesta dell'Ente gestore, la Prefettura riconosce la revisione del prezzo con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta medesima, qualora accerti che da quella data era effettivamente maturato l'incremento degli oneri di gestione, alle condizioni indicate nei punti che precedono;
 - g) con riferimento alla componente di costo medio di riferimento del personale di cui all'Allegato B, la revisione del prezzo di aggiudicazione potrà essere operata solo nel caso di variazioni delle tariffe orarie conseguenti ad intervenute modifiche del trattamento economico stabilito dal CCNL applicato per l'esecuzione dell'appalto; anche per tale revisione operano le condizioni ed i limiti indicati alle lettere a), c) d), e), f), che precedono.
3. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti la Prefettura può procedere a modificare il contratto, anche nei seguenti casi:
- a. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;
 - b. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni previste dall'art. 120, comma 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 5 comma 11 dell'Allegato II.14 del predetto decreto legislativo.

Articolo 14

Durata dell'appalto e opzione di rinnovo

- 1. La durata dell'appalto è di 128 giorni a decorrere dal 10/11/2024 e termine 17/03/2025.**
2. In caso di proroga, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto alle medesime condizioni del precedente, fatte salve eventuali modifiche di cui all'art. 13, tenuto conto delle presenze effettive al momento della medesima proroga nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.
3. La Prefettura comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere alla proroga del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Articolo 15

Sospensione degli effetti del contratto

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme sulla sospensione degli appalti pubblici di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Articolo 16 Subappalto²

1. Al fine di assicurare un organico ed efficace controllo della corretta esecuzione dei principali servizi alla persona previsti dal presente capitolato, nonché del rispetto dei sottesi diritti fondamentali facenti capo ai migranti e al personale complessivamente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in via esclusiva le seguenti prestazioni:
 - servizi di gestione amministrativa (art. 2, lett. A);
 - servizi di assistenza generica alla persona (art. 2, lett. B), ad esclusione dei servizi di lavanderia presso centri collettivi e centri previsti dall'art. 11 comma 2 bis del D.lgs. n. 142/2015, nonché dei servizi di trasporto e accompagnamento di cui all'art. 2, lett. B), n. 5, punti a), e b) e n. 6;
 - servizio di consegna dei pasti ai migranti, fermo restando che la preventiva preparazione/fornitura nei centri potrà essere eseguita dal subappaltatore e, presso i centri di cui all'art. 1, servizio di consegna ai migranti di derrate alimentari o di buoni spesa.

² È fatta salva la facoltà della Prefettura-Stazione appaltante di individuare, ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, ulteriori e/o diverse prestazioni, oggetto del presente schema di capitolato, suscettibili di appalto/subappalto. A tal fine, ai sensi del citato art. 119, comma 2, la Prefettura, previa adeguata motivazione riportata nella determina a contrarre, terrà in considerazione le specifiche caratteristiche dell'appalto, l'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al [comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'[articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229](#)

2. Per l'esecuzione delle prestazioni subappaltabili di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme in materia di subappalto di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Articolo 17

Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto

1. L'ente gestore e gli aggiudicatari dei servizi prestazionali si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'ente gestore, gli aggiudicatari ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 6.
3. Gli aggiudicatari, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assumono in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto. A tale ultimo fine, gli aggiudicatari ed il proprio personale, nell'esecuzione delle prestazioni affidate, sono costantemente obbligati a vigilare e adottare ogni utile iniziativa affinché i migranti ospitati nei centri e nelle strutture di cui al presente schema di capitolato, rispettino i relativi obblighi di comportamento così come espressamente indicati nei regolamenti di cui all'art. 2, lett. B), n. 2.
4. A pena di risoluzione del contratto, gli aggiudicatari ed il proprio personale, per le conseguenti determinazioni di competenza, comunicano alla Prefettura e ai locali Uffici di pubblica sicurezza ogni condotta nonché ogni ulteriore fatto di natura dolosa **e/o colposa commesso** con violenza sulle persone e/o sulle cose presenti nei centri e nelle strutture di cui al comma 1. Detta comunicazione deve essere effettuata nell'immediatezza dei fatti, mediante relazione scritta, corredata dalla possibile documentazione di supporto, anche video-fotografica; contestualmente, sempre a pena di risoluzione del contratto, il personale dell'ente gestore operante nei centri e nelle strutture deve comunicare i predetti fatti e condotte mediante contatto telefonico al numero 112 (Numero Unico Europeo per le Emergenze – NUEE -) al fine di assicurare i tempestivi interventi e provvedimenti del caso.

Articolo 18

Il direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.
In particolare, il direttore dell'esecuzione:
 - a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
 - b) nei casi previsti dall'articolo, 17 comma 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
 - c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

- d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione;
 - e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023;
 - f) ordina la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.
 - g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
 - h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
 - i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
 - j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
 - k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.
2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano altresì applicazione le disposizioni dell'articolo 114 comma 1 e comma da 7 a 10 del D.lgs. n. 36/2023 nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, dell'Allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

Articolo 19 Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall'art. 9 commi 3 e 4;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;

- f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21.
 6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

Articolo 20

Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

1. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Articolo 21

Penali

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
2. Entro il predetto limite, in caso di accertata omissione dei servizi di assistenza generica e sanitaria descritti nell'art. 2, lett. B, da n. 1 a n. 4, e lett. C, richiesti nella misura stabilita dalla Tabella di cui all'Allegato A, è applicata, una penale commisurata alle prestazioni omesse e ai costi orari medi del lavoro indicati nelle Tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il CCNL indicato al precedente art. 5 comma 2, avuto riguardo al livello di inquadramento corrispondente alla figura professionale non impiegata.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui ai commi 1 e 2 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
4. La Prefettura, nel caso di cui al comma 3, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 22 Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi, le modalità e le conseguenze della risoluzione del contratto previste dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
 - a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
 - b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 6, del presente capitolato;
 - c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
 - d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature, nonché l'inadempimento delle obbligazioni previste dall'art.17, comma 2, 3 e 4;
 - e) la mancata sostituzione degli immobili nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 3, ultimo periodo;
 - f) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
 - g) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;
 - h) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
 - i) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
 - j) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 95 del D.lgs. n. 36/2023 che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, su proposta del RUP, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo, 124 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 124 comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
4. In deroga a quanto previsto dal comma precedente e conformemente all'art. 124, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, si applica l'articolo 216, comma 1 e 2 del medesimo D.lgs. n. 36/2023 qualora la risoluzione riguardi un appalto di importo pari o superiore ad un milione di euro.

Articolo 23 Esecuzione in danno

1. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, la Prefettura può procedere direttamente, previa comunicazione della risoluzione del contratto, all'esecuzione delle prestazioni utilizzando, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'aggiudicatario.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 122, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto compatibili.

Articolo 24
Corrispettivi

1. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato B, il calcolo del corrispettivo è effettuato secondo i criteri di seguito indicati:
 - per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
 - al corrispettivo calcolato in applicazione del precedente periodo, sulla base di apposita e separata rendicontazione presentata dall'ente gestore, si aggiunge il corrispettivo ed il rimborso dei costi riferiti alle seguenti prestazioni erogate a beneficio dei migranti: **(i)** fornitura del kit di primo ingresso (vestiario); **(ii)** fornitura *una tantum* della scheda telefonica; **(iii)** fornitura giornaliera del *pocket money*; **(iv)** fornitura giornaliera di pannolini per minori sino a 36 mesi di età eventualmente presenti nei centri; **(iv)** fornitura eventuale di farmaci e altre prestazioni sanitarie, (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN spese connesse allo svolgimento di terapie) nel limite massimo di 500,00 euro all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover; **(v)** fornitura, nel limite massimo di 180,00 euro all'anno, di materiale didattico nonché materiale ludico e trasporto scolastico per ciascun posto di accoglienza dedicato ai minori ed indipendentemente dal relativo turnover; **(vi)** conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all'Allegato 2-bis e nelle corrispondenti Tabelle di cui all'Allegato A con riferimento alla gestione dei centri di cui all'art. 1, con capienza sino a 50 posti, l'intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nei limiti del monte ore annuale di 200 ore all'anno (ovvero 4 ore all'anno per migrante per un massimo di 50 posti) nonché l'eventuale intervento a chiamata, per un massimo di 4 ore giornaliere, del medico ordinariamente impiegato in reperibilità ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito alle prestazioni di cui al precedente periodo, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta e che rimane pertanto inclusa nel corrispettivo di cui al primo punto del presente comma, costituendo elemento di costo del personale indicato nella corrispondente voce di spesa riportata nelle tabelle contenute nell'Allegato B.
Conformemente a quanto indicato nell'Allegato B, resta inteso che alla liquidazione dei corrispettivi e al rimborso dei costi per le prestazioni elencate nel presente comma può aggiungersi, in corso di esecuzione del contratto, il rimborso dei costi vivi documentati relativi agli eventuali servizi di trasporto di cui all'art. 2, lett. B), n. 5, punti a), b), e n. 6.
2. Il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base del numero di pasti forniti in conformità all'articolo 3, risultanti dal rendiconto dei pasti ordinati e consegnati nei mesi di riferimento.
3. Per il servizio di pulizia ed igiene ambientale, il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base dei prezzi unitari netti per metro quadro (mq) corrispondenti a ciascuna area prevista nella documentazione di gara.

4. In caso di un unico lotto prestazionale, per il calcolo del corrispettivo si applicano le disposizioni previste per il lotto 1.

Articolo 25

Fatturazione e Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale, che non può essere oggetto di anticipazione ai sensi del comma 12, dovrà essere fatturato in rate mensili posticipate, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi commi.
2. Le fatture sono emesse e liquidate secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN, dovranno, inoltre, essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
3. Gli aggiudicatari o l'ente gestore in caso di lotto unico trasmettono alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. Ai fini della emissione e della liquidazione delle fatture, e per l'applicazione del relativo procedimento previsto dal comma 5, l'appaltatore trasmette mensilmente un prospetto di pagamento in cui sono riportate, in relazione al precedente mese di attività, gli importi maturati a titolo di corrispettivo e di rimborso delle diverse tipologie di servizi e forniture previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato. Inoltre, a corredo di tale prospetto di pagamento ed in conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
 - a) l'ente gestore, trasmette la documentazione di seguito indicata:
 - il registro delle presenze degli ospiti;
 - il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
 - la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
 - la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
 - b) gli aggiudicatari trasmettono inoltre:
 - il rendiconto dei costi sostenuti e, ove richiesta dalla Prefettura, una motivata relazione circa la congruità dei medesimi costi in rapporto all'offerta presentata in gara e alle sottese esigenze di sostenibilità economica e corretta esecuzione delle prestazioni affidate.
 - la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
 - i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
 - l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
 - le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.
5. Ai sensi dell'articolo 125, comma 2, 3, 4, 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 36, comma 3, dell'Allegato II.14 al medesimo D.lgs. n. 36/2023, nonché dell'articolo 4, comma 2 e 6, del D.lgs. n. 231/2002, al fine di consentire una puntuale attestazione di regolarità delle prestazioni contrattuali erogate a beneficio di tutti migranti presenti nei centri di cui all'art. 1, trova applicazione il procedimento di seguito previsto, con i relativi termini massimi, per la tempestiva

liquidazione delle singole rate di acconto da fatturare in relazione al precedente e decorso mese di attività:

- entro il termine massimo di 60 giorni decorrente della trasmissione del prospetto di pagamento e dell'annessa documentazione giustificativa di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione opera esaustivamente il relativo controllo di regolarità e attesta il raggiungimento delle sottese condizioni contrattuali. In mancanza, tale raggiungimento è comunicato dall'appaltatore. Contestualmente all'esito della propria positiva attestazione, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione, adotta apposito atto in cui indica, per le diverse tipologie di prestazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato, lo stato di avanzamento dei servizi e delle forniture regolarmente eseguiti, con il relativo importo liquidabile e la mensilità di riferimento. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, quest'ultimo atto è immediatamente trasmesso dal direttore dell'esecuzione al RUP;
- in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dell'esecuzione e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del citato stato di avanzamento, il direttore dell'esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, ed entro il predetto termine di 60 giorni decorrente dalla completa acquisizione della documentazione prevista dai commi 3 e 4, archivia la comunicazione di cui al precedente periodo oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP il quale, contestualmente o entro il termine massimo di sette giorni, emette il certificato di pagamento relativo alla singola rata di acconto;
- Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, invia il certificato di pagamento al competente Ufficio della Stazione appaltante che, ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, procede al pagamento entro il termine massimo di 30 giorni decorrente dall'adozione del citato stato di avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione;
- l'appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, l'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è comunque subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

6. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione, nei termini e alle condizioni indicate al precedente comma 5, del conclusivo certificato di verifica di conformità previsto dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023. Il pagamento della fattura emessa in relazione alla medesima rata di saldo è effettuato entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.
7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
8. In caso di irregolare presentazione della fattura da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data della relativa contestazione da parte della Prefettura.
9. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

10. L'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa, per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi: alle operazioni di verifica e/o ad eventuali esiti negativi dei controlli risultanti dal DURC; alle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici; alla necessità di rispettare le condizioni contrattuali e di legge indicate nel presente articolo per l'emissione delle fatture e l'effettuazione dei correlati pagamenti nonché le condizioni poste dalle norme di contabilità di Stato; ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.
11. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
12. Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, non è applicabile la disciplina prevista dall'articolo 125 del predetto decreto legislativo relativa all'anticipazione dei corrispettivi.

Articolo 26

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
 - a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
2. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato.

Articolo 27

Recesso dal contratto

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. Si applicano le disposizioni del citato art. 11 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 per ciò che riguarda il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Articolo 28

Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, come richiamata dall'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, nonché secondo le disposizioni di cui all'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità delle ulteriori, vigenti norme in materia, in quanto compatibili.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura, a pena di inefficacia
3. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
4. È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art.120, comma 1 lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.
5. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 29

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'aggiudicatario fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri di cui all'articolo 1 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
6. Ferme restando le prescrizioni generali di cui ai precedenti commi, poiché l'attività oggetto del presente schema di capitolato comporta il trattamento di dati personali, anche sensibili, dei migranti accolti nei centri di cui all'articolo 1, la Prefettura-Stazione Appaltante, quale amministrazione titolare del trattamento medesimo, designa l'aggiudicatario soggetto Responsabile del trattamento medesimo ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del predetto Regolamento, il trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario, designato quale Responsabile, è disciplinato da separato accordo con la Prefettura, che definisce l'oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

7. Dall'esecuzione dell'accordo indicato al comma precedente non deriva alcun onere a carico della Prefettura.

Articolo 30
Patto di integrità

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Costituiscono parte integrante del presente capitolato d'appalto i seguenti allegati:

<i>Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni – lotto unico – centri di cui all'art. 1, comma 2 lett. B), dello schema di capitolato con capacità ricettiva fino a 50 posti</i>	<i>Allegato 2-bis</i>
<i>Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni– lotto 1- centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera B) del capitolato, con capacità ricettiva superiore a 300 posti</i>	<i>Allegato 4-bis</i>
<i>Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla preparazione e/o fornitura dei pasti – Lotto 2</i>	<i>Allegato 4-quater</i>
<i>Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato relative al servizio di pulizia ed igiene ambientale – lotto 3</i>	<i>Allegato 4-sexies</i>
<i>Tabella dotazione personale</i>	<i>Allegato A</i>
<i>Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza</i>	<i>Allegato B</i>
<i>Tabella qualifiche operatore sociale</i>	<i>Allegato C</i>
<i>Attività ordinarie del servizio di pulizia</i>	<i>Tabella Frequenze pulizia</i>

**SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO
RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ALLA FORNITURA DI
BENI – LOTTO UNICO**

**CENTRI DI CUI ALL'ART. 1, DEL CAPITOLATO, CON CAPACITA' RICETTIVA FINO A 50
POSTI**

Il contenuto delle prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 1 del capitolato, fermo restando quanto ivi previsto, sono riportati nelle specifiche tecniche che seguono.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, di cui all'art. 2, lettera A), del capitolato.

Il servizio comprende:

Il Servizio di assistenza di cui all'art. 2, lett. A), punto 8, secondo periodo, del capitolato. Il servizio consiste nella predisposizione di appositi locali e strumenti tecnici che assicurino la connessione alla rete e il collegamento audio-visivo nel rispetto della privacy e della libertà di autodeterminazione del beneficiario per l'eventuale audizione da remoto davanti alle Commissioni Territoriali, nonché davanti al Tribunale ordinario e ad altri uffici amministrativi.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA, di cui all'articolo 2, lettera B), del capitolato. Il servizio comprende:

1. Il Servizio di assistenza sociale. Il servizio assicura il supporto al beneficiario secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera B), n. 2), del capitolato, e comprende:

- la consegna e l'illustrazione al beneficiario del regolamento del centro, che deve essere predisposto dal gestore in maniera chiara ed efficace, tradotto nelle lingue veicolari principali, conformemente al modello allegato **n. XY**. Sul regolamento ricevuto il beneficiario appone la propria sottoscrizione per accettazione.

2. Il Servizio di preparazione, distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è effettuato, a orari prestabiliti, eventualmente articolando il servizio stesso secondo turni, dal personale dell'ente gestore, in possesso di tutte le autorizzazioni, le licenze e i permessi previsti dalla normativa vigente per le attività di preparazione dei pasti.

In presenza di locali adibiti ad uso mensa, è impedito il consumo dei pasti negli alloggi. Al di fuori degli orari dei pasti principali l'ente gestore assicura la possibilità di consumare in spazi comuni bevande o snack con oneri a carico dei beneficiari, anche attraverso distributori automatici.

L'ente gestore provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l'assunzione del rischio del loro naturale deterioramento;
- b) preparazione dei pasti presso le cucine del centro (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno del centro) ovvero presso i locali propri (in caso di preparazione dei pasti all'esterno del centro sprovvisto di locali ad uso cucine);
- c) trasporto dei pasti confezionati in idonee vaschette monoporzionamento a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza (in caso di preparazione

ALLEGATO 2-BIS

degli stessi all'esterno del centro). Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature, nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare. I contenitori usati per la conservazione degli alimenti a temperatura ambiente o in refrigerazione devono essere riutilizzabili. I contenitori isotermici per l'eventuale trasporto devono essere completamente riciclabili e, per il congelamento o la surgelazione i sacchetti devono essere in polietilene a bassa densità (PE-LD) o in materiale compostabile e biodegradabile conforme alla normativa nazionale ed europea di riferimento. L'ente gestore provvede a ottenere l'attestazione di idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati e provvede periodicamente alla sanificazione dei mezzi stessi. L'ente gestore deve assicurare la conservazione dei pasti dal momento della consegna al momento della distribuzione, nonché la conservazione dei pasti residui ovvero il corretto smaltimento degli stessi, in ossequio alla suddetta normativa;

- d) distribuzione dei pasti agli ospiti e fornitura di tovaglioli di carta, tazza o bicchiere e set di posate monouso biodegradabili e compostabili, nel rispetto della normativa europea di riferimento. L'ente gestore assicura altresì la distribuzione dei pasti agli stranieri ricoverati nei locali dell'infermeria presente nel centro;
- e) rassetto della cucina, lavaggio delle stoviglie, dell'utensileria e di quant'altro utilizzato per la preparazione dei pasti (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno del centro). In tali attività è compresa anche la fornitura di tutto il materiale occorrente (detersivi, disinfettanti, ecc.).

Il servizio deve essere svolto per sette giorni alla settimana e comprende i tre pasti principali e cioè prima colazione, pranzo e cena, secondo il numero delle presenze nel centro.

Nella definizione dei menu occorre tener conto di un'adeguata variabilità della composizione dei piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari dei beneficiari dell'accoglienza.

Il servizio tiene conto delle specifiche esigenze alimentari, relative:

- a) alle principali etnie cui appartengono i beneficiari accolti, al fine di garantire il rispetto delle abitudini alimentari in base alle tradizioni culturali e religiose;
- b) alla necessità di diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti dettate da prescrizioni mediche;
- c) alla presenza di minori in età neonatale o in età di svezzamento, o in tenera età.

Il menù consiste in:

prima colazione, composta da:

- 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, tè);
- fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzioni di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzioni da 80 gr.

pranzo e cena con alternanza dei menù previsti), composti da:

- un primo piatto (pasta, riso, *cous cous* gr. 100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso. Ammessa anche la pizza);
- un secondo piatto (carne rossa 150 gr. carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso, pesce 200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);
- contorno di verdura 300 gr.;
- frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione);

- 2 panini (60 gr. cad.);
- 1 lt. di acqua minerale pro capite.

Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.

La Prefettura può richiedere variazioni al menu nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti del centro.

In caso di trasferimento di stranieri presso altri centri sono forniti cestini da viaggio i cui materiali devono essere compostabili e biodegradabili.

I generi alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti devono avere le caratteristiche merceologiche e i requisiti qualitativi e igienico-sanitari conformi alla normativa nazionale ed europea.

Inoltre, il servizio di preparazione, distribuzione, conservazione e controllo dei pasti dovrà essere assicurato in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dall'Allegato 1 al vigente Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 65 del 10 marzo 2020. In particolare, compatibilmente con la richiamata esigenza di adeguata variabilità dei pasti, con l'ulteriore rilevata esigenza di rispettare le abitudini alimentari degli stranieri e ferma restando la possibilità di fornire pasti monoporzione per ragioni di uniformità delle modalità di erogazione della medesima fornitura presso un'unica struttura con capienza sino a 50 posti, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto dei CAM previsti dal citato Allegato 1 – Paragrafo E – “*Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva per le strutture ospedaliere, assistenziali, sociosanitarie e detentive*”, lett. a) – “*clausole contrattuali*” – nn. da 1) a 8).¹

- 3. Il Servizio di lavanderia** di cui all'articolo 2, lettera B), n. 7, del capitolato. Il servizio consiste nella messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri, secondo le modalità di seguito indicate:

DETERSIVI E DETERGENTI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
detersivo liquido per lavaggio a mano e in lavatrice	2 lt	semestrale

- C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA**, di cui all'articolo 2, lettera C) del capitolato.

È assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante la pronta disponibilità del medico responsabile sanitario del centro per il monte ore giornaliero indicato nella tabella in **Allegato A** al fine di adottare, in caso di necessità, e mediante intervento a chiamata, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.

¹ Resta ferma l'applicazione di diversi CAM alla luce delle modifiche/integrazioni che, in fase di predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante, potranno essere eventualmente apportate con successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

ALLEGATO 2-BIS

Sono inoltre garantiti da parte del medico del centro la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Per l'espletamento dell'attività connessa alle predette visite mediche d'ingresso e al primo soccorso sanitario, è garantito l'impiego del medico per una media di 4 ore all'anno per ciascun migrante e per un monte orario complessivo di 200 ore annuali a chiamata.

Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito anche all'esterno del centro, purché facilmente raggiungibile, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Le visite mediche sono altresì svolte con l'ausilio di un mediatore/mediatrice tale da garantire una chiara e corretta condivisione delle informazioni. Il presidio garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell'articolo 2 della lett. A), punto 4.

Al fine di garantire e assicurare il servizio e la continuità della presa in carico del paziente (anche nella ipotesi di variazione nello staff sanitario), il medico responsabile del centro predispone e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate, ai farmaci somministrati, alle visite specialistiche eventualmente effettuate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica.

Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI, di cui all'articolo 2, lettera D), del capitolato.

Il servizio comprende la fornitura e il trasporto dei seguenti beni da consegnare allo straniero al momento dell'ingresso:

1. effetti letterecci:

EFFETTI LETTERECCHI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
kit lenzuola monouso (1 federa+ 2 lenzuola)	1	ogni 3 giorni
[o, in alternativa, kit lenzuola (1 federa+ 2 lenzuola)]	[2]	[1 ogni cambio ospite]
copricuscino	1	1 ogni cambio ospite

ALLEGATO 2-BIS

coprimaterasso	1	1 ogni cambio ospite
coperta invernale/piumone (cm 90X190)	1	1 ogni cambio ospite
set di 3 asciugamani di spugna (di cui uno per doccia, uno per viso e una salvietta)	1	1 ogni cambio ospite

Le modalità di erogazione del kit lenzuola previste nella tabella di cui sopra si intendono come alternative. Pertanto l'ente gestore può fornire il kit lenzuola sia in modalità monouso che in modalità riutilizzabile in cotone. L'ente gestore deve effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino a ogni cambio di straniero.

2. prodotti per l'igiene personale (da consegnare al momento dell'ingresso nel centro e da rinnovare, previa verifica, con le quantità e la frequenza sotto indicata):

PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
sapone liquido	500 ml	mensile
shampoo	250 ml	bimestrale
dentifricio	100 ml	mensile
spazzolino	1	trimestrale
pettine/spazzola	1	annuale
confezione assorbenti da 20 pezzi	1	mensile
carta igienica confezione da 6 rotoli	1 confezione	mensile
rasoi confezione da 5 pezzi	1 confezione	mensile
schiuma da barba 100 ml	1 confezione	mensile
Confezione pannolini per minori fino a 36 mesi di età da 60 pezzi ²	2 confezioni	mensile

La fornitura dei prodotti per l'igiene personale è assicurata in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti nell'ambito delle specifiche tecniche riportate nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 51 del 29 gennaio 2021, come successivamente modificato ed integrato con Decreto ministeriale del 24 settembre 2021³. In particolare, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle specifiche di cui alle seguenti sezioni del citato Allegato 1:

- lettera a) della sezione F) – “*criteri ambientali minimi dei prodotti in tessuto carta per l'igiene personale*”;
- lettera a) della sezione G) – “*criteri ambientali minimi dei detergenti per l'igiene personale*”.

3. Kit di primo ingresso, da consegnare al momento dell'ingresso del migrante nel centro, con ricambio al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa, nel caso in cui il migrante non sia transitato nei centri di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 e/o nei centri di cui all'art. 11 comma 2 bis del d.lgs.142/2015, ovvero non abbia ricevuto il kit in tali strutture.

Il kit è composto da:

² In ogni caso, anche oltre i 36 mesi di età, va garantita la fornitura di pannolini in base alle esigenze del minore, così come rilevate dall'ente gestore.

³ Resta ferma l'applicazione di diversi CAM alla luce delle modifiche/integrazioni che, in fase di predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante, potranno essere eventualmente apportate con successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

- **vestiario** (a seconda dell'età e del genere):

VESTIARIO ADULTI	Quantità individuale
scarpe da ginnastica	1 paio
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
pantaloni/gonne cotone/misto lana	2
magliette intime in cotone	2
camicie/t-shirt in cotone	2
maglione misto lana	1
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
calze/collant	4 paia
reggiseno	2

VESTIARIO BAMBINO	Quantità individuale
scarpe da ginnastica	2 paia
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
tutine cotone/misto lana	3
canottiere in cotone	3
t-shirt in cotone	3
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
calze	4 paia

Il vestiario previsto nel KIT sopra indicato deve essere appropriato e adeguato alla taglia dello straniero. Inoltre, i beni indicati nella tabella di cui sopra possono essere modificati dalla Prefettura in sede di bando, per essere adattati alla posizione geografica e alle condizioni climatiche del territorio fermo restando il rispetto della congruità complessiva del kit, anche in considerazione della relativa voce di costo indicata nell'Allegato B.

- **scheda telefonica da 5 euro, da erogare una sola volta**, garantendone la preventiva attivazione per l'effettivo utilizzo da parte del beneficiario nonché l'effettiva fruibilità del servizio di comunicazione nel rispetto del diritto alla corrispondenza telefonica.

4. pocket money pari a **euro 2,5** al giorno da consegnare in contanti oppure mediante accredito su carte prepagate e ricaricabili, escluse carte telefoniche prepagate o similari. Al momento dell'uscita dal centro il *pocket money* spettante e non ancora erogato è corrisposto in contanti;

5. materiale scolastico e ludico per i minori.

Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero.

E) SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE

I servizi di pulizia e igiene ambientale sono costituiti da:

- pulizia e disinfezione dei locali;

- disinfezione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in materia di raccolta differenziata;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
- raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
- cura delle aree verdi, ove presenti.

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Il servizio ha per oggetto la pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili e arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza degli immobili.

Per prestazioni di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato igienico-sanitario degli ambienti finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di igiene.

L'insieme delle attività che l'ente gestore dovrà erogare sono indicate nell'allegata tabella "Frequenze pulizie" con le relative frequenze, a loro volta suddivise in:

- *pulizie giornaliere* degli ambienti, da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni e di ambienti;
- *pulizie periodiche* degli ambienti, da effettuarsi con cadenza settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, ecc., in relazione al tipo di operazioni e di ambienti.

Le frequenze ivi indicate sono minime e devono comunque garantire:

- in caso di temporaneo sovraffollamento del centro, la ripetizione delle pulizie degli alloggi e dei servizi igienici più volte nell'arco della medesima giornata al fine di assicurare costantemente condizioni di igiene. La Prefettura può chiedere, anche su segnalazione del direttore del centro, di aumentare le frequenze in relazione a specifiche esigenze;
- la pulizia dei locali destinati alla consumazione dei pasti al termine di ogni turno.

Nell'esecuzione del servizio, l'ente gestore dovrà attenersi:

- a) all'osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi;
- b) a usare tutte le misure atte a non danneggiare i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali;
- c) a organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio e onere assumendo a proprio carico le spese relative alla manodopera, ai materiali e agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura;
- d) a fornire materiale idoneo e adeguato per i servizi da svolgere e a garantire che i prodotti usati nell'espletamento dei servizi siano di buona qualità e che i detersivi rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché a fornire le schede tecnico-tossicologiche di detti prodotti. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'Unione europea relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità";
- e) a utilizzare macchine e attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti dotate, in caso di aspirazione di polveri, di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

Il servizio, eseguito da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, è finalizzato ad assicurare la costante e perfetta pulizia e igiene di tutti i locali e ambienti.

ALLEGATO 2-BIS

Le prestazioni oggetto del servizio si sviluppano, laddove possibile e utile, in modo sinergico al fine di non realizzare interventi disgiunti, ma complementari e di supporto gli uni agli altri.

È inoltre a carico dell'ente gestore la fornitura del materiale di consumo (carta igienica, sapone liquido, salviette) occorrente per i servizi igienici nelle quantità necessarie per il proprio personale addetto ai servizi di accoglienza.

L'ente gestore tiene un registro ove vengono annotate quotidianamente le prestazioni effettuate e le parti del centro interessate.

Ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni, si specifica inoltre quanto segue:

1. la spazzatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite; la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica;
2. il lavaggio e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno devono essere effettuati con tecniche e prodotti specifici alla loro natura; la voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva delle superfici delle scale, pianerottolo, ascensore, e in generale delle superfici calpestabili;
3. il lavaggio e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari devono essere effettuati con specifico prodotto germicida e deodorante; il lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve essere effettuato con prodotti igienizzanti e deodoranti;
4. la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere, scale, davanzali delle finestre, personal computer e relative tastiere e stampanti; la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;
5. lo svuotamento dei cestini deve avvenire nel rispetto della separazione dei materiali oggetto di raccolta differenziata; i posacenere devono essere posizionati solo negli spazi consentiti secondo la vigente normativa.

L'ente gestore dovrà dotarsi di tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle operazioni in oggetto.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio in argomento sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, ecc.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

Il servizio di **disinfestazione**, da effettuarsi con cadenza annuale, comprende la derattizzazione (profilassi anti-murrina), la disinfestazione contro blatte e insetti striscianti e la disinfezione a carattere di repellente rettili e contro insetti alati al fine di garantire l'igiene e il decoro dei luoghi. Di seguito vengono specificate le modalità di svolgimento dei predetti interventi.

Derattizzazione: applicazioni di esche rodenticide collocate all'interno di specifici contenitori da eseguirsi normalmente presso gli ambienti del piano seminterrato, dei locali uffici, dei magazzini, della mensa e dei locali di servizio.

Disinfestazione contro blatte e insetti striscianti: intervento di irrorazioni delle parti esterne e aerosolizzazione delle parti interne da eseguirsi normalmente presso tutti gli ambienti.

Disinfestazione a carattere di repellente rettili: interventi da eseguirsi nella stagione calda presso tutti gli ambienti.

Tutti i prodotti utilizzati per i predetti interventi, dovranno essere registrati al Ministero della salute.

Il personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione dovrà essere personale qualificato e idoneo allo svolgimento dell'attività.

Il servizio dovrà essere svolto in modo tale da non creare intralcio alla normale attività lavorativa svolta nel centro.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORDINARI

Il centro deve essere dotato dei contenitori adatti al rispetto della raccolta differenziata e adeguata cartellonistica per la comprensione dei criteri di differenziazione.

L'attività richiesta prevede che siano effettuate:

- 1) fornitura e distribuzione di idonei contenitori per la raccolta differenziata;
- 2) movimentazione interna e stoccaggio dei rifiuti in zone temporanee;
- 3) raccolta contenitori dei depositi temporanei;
- 4) trasporto e smaltimento con conferimento dei rifiuti ordinari al servizio pubblico di raccolta, con sostenimento dei relativi oneri.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI LIQUAMI

Il servizio ha come oggetto la raccolta, il trasporto e il conferimento a trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti all'interno del centro, da eseguirsi in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Il servizio stesso si compone delle seguenti attività:

- 1) raccolta presso il centro dei rifiuti speciali prodotti;
- 2) trasporto dei rifiuti speciali tramite l'impiego di personale e automezzi specificatamente autorizzati;
- 3) conferimento dei rifiuti speciali effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti speciali effettuato secondo la normativa vigente, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- 4) amministrazione documenti connessi con le attività di smaltimento;
- 5) intervento, su specifica richiesta della Prefettura, per la raccolta e smaltimento di elevati quantitativi di rifiuti speciali nonché di quelli assimilabili agli urbani;
- 6) raccolta di liquami proveniente dalla rete fognante interna non collegata alla rete comunale.

Per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dovrà essere dimensionata e predisposta un'area di raccolta da destinare a deposito temporaneo e forniti, secondo un piano concordato con la Prefettura, gli appositi contenitori in numero idoneo in funzione della quantità di rifiuti prevista per tipologia di rifiuto e per frequenza dei ritiri.

L'attività di smaltimento deve ottemperare alle disposizioni dettate dalla normativa vigente e in particolare dal D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 30 marzo 2016 (SISTR) e s.m.i.

ALLEGATO 2-BIS

Il trasporto presso centri di conferimento autorizzati dovrà essere specifico mediante fornitura alla Prefettura di "Formulari Identificativi Rifiuti" debitamente controfirmati e timbrati dal centro di conferimento a prova dell'avvenuto smaltimento.

Nel rispetto di applicabilità e scadenze previste dalla normativa vigente in materia di SISTRI di cui al D.M. 30 marzo 2016 s.m.i., il formulario di identificazione dei rifiuti è sostituito dalla scheda Sistri. La scheda completa deve essere trasmessa dal gestore dell'impianto di recupero e smaltimento alla Prefettura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti i costi inerenti la gestione del servizio, compresi quelli del personale addetto al servizio di pulizia e igiene ambientale, quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, quelli per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi e quelli per l'acquisto dei materiali di consumo oggetto delle attività.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO CURA DELLE AREE VERDI

La manutenzione delle aree verdi, ove presenti, comprende il costante mantenimento in buone condizioni del tappeto erboso, giardini, piante, alberi, prati e tutte le superfici coltivate a verde poste nell'area di pertinenza del centro di accoglienza.

Gli interventi da effettuare devono comprendere, con la frequenza dettata dalla necessità, le attività indicate nella "Tabella Frequenze pulizie", di cui dare conto alla Prefettura mediante annotazione in apposito registro.

APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE.

Le prestazioni indicate alla presente lettera E) sono assicurate conformemente ai criteri ambientali minimi applicabili ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 51 del 29 gennaio 2021, come successivamente modificato ed integrato con Decreto ministeriale del 24 settembre 2021⁴. In particolare, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle clausole e delle specifiche di cui alle seguenti sezioni del citato Allegato 1:

- lettera C) - *“criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile”;*
- lettera D) - *“criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici*
- lettera E) - *“criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici.*

⁴ Resta ferma l'applicazione di diversi CAM alla luce delle modifiche/integrazioni che, in fase di predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante, potranno essere eventualmente apportate con successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO
RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ALLA FORNITURA DI
BENI – LOTTO 1**

**CENTRI DI CUI ALL'ART. 1, DEL CAPITOLATO, CON CAPACITA' RICETTIVA SUPERIORE
A 300 POSTI**

Il contenuto delle prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 1 del capitolato, fermo restando quanto ivi previsto, sono riportati nelle specifiche tecniche che seguono.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, di cui all'art. 2, lettera A), del capitolato. Il servizio comprende:

Il Servizio di assistenza di cui all'art. 2, lett. A), punto 8, secondo periodo, del capitolato. Il servizio consiste nella predisposizione di appositi locali e strumenti tecnici che assicurino la connessione alla rete e il collegamento audio-visivo nel rispetto della privacy e della libertà di autodeterminazione del beneficiario per l'eventuale audizione da remoto davanti alle Commissioni Territoriali, nonché davanti al Tribunale ordinario e ad altri uffici amministrativi.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA, di cui all'articolo 2, lettera B), del capitolato. Il servizio comprende:

1. Il Servizio di assistenza sociale. Il servizio assicura il supporto al beneficiario secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera B), n. 2), del capitolato, e comprende: la consegna e l'illustrazione al beneficiario del regolamento del centro, che deve essere predisposto dal gestore in maniera chiara ed efficace, tradotto nelle lingue veicolari principali, conformemente al modello allegato **n. XY**. Sul regolamento ricevuto il beneficiario appone la propria sottoscrizione per accettazione.

2. Il Servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti.

Il servizio tiene conto delle specifiche esigenze alimentari, relative:

- a) alle principali etnie cui appartengono i beneficiari accolti, al fine di garantire il rispetto delle abitudini alimentari in base alle tradizioni culturali e religiose;
- b) alla necessità di diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti dettate da prescrizioni mediche;
- c) alla presenza di minori in età neonatale o in età di svezzamento, o in tenera età.

Ai fini del corretto svolgimento del servizio, il direttore del centro, di cui all'articolo 6, comunica quotidianamente all'aggiudicatario del servizio di fornitura dei pasti il numero dei pasti da consegnare nel giorno successivo sulla base delle presenze degli ospiti preventivate, tenendo conto delle tradizioni culturali e religiose degli stranieri e delle esigenze alimentari connesse allo stato di salute.

L'ente gestore deve assicurare la conservazione dei pasti dal momento della consegna al momento della distribuzione, nonché la conservazione dei pasti residui ovvero il corretto smaltimento degli stessi, in ossequio alla suddetta normativa

La distribuzione dei pasti è effettuata dal personale dell'ente gestore nei locali adibiti ad uso mensa, ove presenti, a orari prestabiliti, eventualmente articolando il servizio secondo turni. In presenza di locali adibiti ad uso mensa, è impedito il consumo dei pasti negli alloggi. L'ente gestore assicura altresì la distribuzione dei pasti agli stranieri ricoverati nei locali dell'infermeria presente nel centro.

Al di fuori degli orari dei pasti principali l'ente gestore assicura la possibilità di consumare in spazi comuni bevande o snack con oneri a carico degli stranieri, anche attraverso distributori automatici.

L'ente gestore comunica giornalmente all'aggiudicatario del lotto 2 il numero degli stranieri che usufruiscono del servizio, compresa la tempestiva informazione su eventuali allontanamenti o dimissioni, nonché le specifiche esigenze alimentari.

- 3. Il Servizio di lavanderia** di cui all'articolo 2, lettera B), n. 4, del capitolato. La messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri deve essere garantita secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

DETERSIVI E DETERGENTI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
detersivo liquido per lavaggio a mano e in lavatrice	2 lt	Semestrale

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA, di cui all'articolo 2, lettera C) del capitolato.

È assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante un presidio sanitario fisso secondo l'articolazione oraria indicata nella tabella della dotazione minima di personale in **Allegato A**, al fine di adottare, in caso di necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.

Sono inoltre garantiti da parte del medico del centro la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Le visite sono svolte in apposito presidio medico allestito nel centro, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Le visite mediche sono altresì svolte con l'ausilio di un mediatore/mediatrice tale da garantire una chiara e corretta condivisione delle informazioni. Il presidio garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il

direttore del centro delle prestazioni effettuate e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell'articolo 2 della lett. A), punto 4.

Al fine di garantire e assicurare il servizio e la continuità della presa in carico del paziente (anche in ipotesi di variazione nello staff sanitario), il medico responsabile del centro predispone e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate, ai farmaci somministrati, alle visite specialistiche eventualmente effettuate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica.

Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

L'ente gestore assicura inoltre la dotazione dei materiali consumabili (inclusi dispositivi di protezione individuale) e lo strumentario minimo, di seguito indicato:

- registro visite;
- sfigmomanometro;
- fonendoscopio;
- termometri;
- otoscopio con coni monouso;
- martelletto per riflessi;
- lampadina medica;
- set per suture e medicazione monouso;
- materiale necessario per lo svolgimento di test ematici rapidi (glucostick, multistick per urine, test di gravidanza);
- materiale necessario per prelievi ematici e per invio al laboratorio in accordo con l'ASL di competenza territoriale;
- carrello per la gestione delle emergenze dotato di:
 - saturimetro;
 - defibrillatore semiautomatico;
 - pallone Ambu con adattatore per adulti e per bambini;
 - bombola di ossigeno con riduttore di pressione ed erogatori;
 - farmaci e dispositivi medici idonei per il primo soccorso;
 - materiale monouso sterile (guanti, telini, ago cannule, abbassalingua, ecc.);
 - cannule orofaringee;
 - cateteri vescicali tipo Foley.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI, di cui all'articolo 2, lettera D), del capitolato.

Il servizio comprende la fornitura e il trasporto dei seguenti beni da consegnare allo straniero al momento dell'ingresso:

1. effetti letterecci:

EFFETTI LETTERECCHI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
kit lenzuola monouso (1 federa+ 2 lenzuola)	1	ogni 3 giorni
copricuscino	1	1 ogni cambio ospite
coprimaterasso	1	1 ogni cambio ospite
coperta invernale/piumone (cm 90X190)	1	1 ogni cambio ospite
set di 3 asciugamani di spugna (di cui uno per doccia, uno per viso e una salvietta)	1	1 ogni cambio ospite

L'ente gestore deve effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino ad ogni cambio di straniero.

2. prodotti per l'igiene personale (da consegnare al momento dell'ingresso nel centro e da rinnovare, previa verifica, con le quantità e la frequenza sotto indicata):

PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
sapone liquido	500 ml	mensile
shampoo	250 ml	bimestrale
dentifricio	100 ml	mensile
spazzolino	1	trimestrale
pettine/spazzola	1	annuale
confezione assorbenti da 20 pezzi	1	mensile
carta igienica confezione da 6 rotoli	1 confezione	mensile
rasoi confezione da 5 pezzi	1 confezione	mensile
schiuma da barba 100 ml	1 confezione	mensile
Confezione pannolini per minori fino a 36 mesi di età da 60 pezzi ¹	2 confezioni	mensile

La fornitura dei prodotti per l'igiene personale è assicurata in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti nell'ambito delle specifiche tecniche riportate nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 51 del 29 gennaio 2021, come successivamente modificato ed integrato con Decreto ministeriale del 24 settembre 2021². In particolare, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle specifiche di cui alle seguenti sezioni del citato Allegato 1:

- lettera a) della sezione F) – “*criteri ambientali minimi dei prodotti in tessuto carta per l'igiene personale*”;
- lettera a) della sezione G) – “*criteri ambientali minimi dei detergenti per l'igiene personale*”.

¹ In ogni caso, anche oltre i 36 mesi di età, va garantita la fornitura di pannolini in base alle esigenze del minore, così come rilevate dall'ente gestore.

² Resta ferma l'applicazione di diversi CAM alla luce delle modifiche/integrazioni che, in fase di predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante, potranno essere eventualmente apportate con successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

- a) **Kit di primo ingresso**, da consegnare al momento dell'ingresso del migrante nel centro, con ricambio al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa, nel caso in cui il migrante non sia transitato nei centri di cui all'art. 10-ter del D.lgs. 25/7/1998 n. 286 e/o nei centri di cui all'art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 142/2015, ovvero non abbia ricevuto il kit in tali strutture.

Il kit è composto da:

- **vestiario** (a seconda dell'età e del genere):

VESTIARIO ADULTI	Quantità individuale
scarpe da ginnastica	1 paio
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
pantaloni/gonne cotone/misto lana	2
magliette intime in cotone	2
camicie/t-shirt in cotone	2
maglione misto lana	1
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
calze/collant	4 paia
reggiseno	2

VESTIARIO BAMBINO	Quantità individuale
scarpe da ginnastica	2 paia
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
tutine cotone/misto lana	3
canottiere in cotone	3
t-shirt in cotone	3
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
calze	4 paia

Il vestiario previsto nel KIT sopra indicato deve essere appropriato e adeguato alla taglia dello straniero.

Inoltre, i beni indicati nella tabella di cui sopra possono essere modificati dalla Prefettura in sede di bando, per essere adattati alla posizione geografica e alle condizioni climatiche del territorio, fermo restando il rispetto della congruità complessiva del kit, anche in considerazione della relativa voce di costo indicata nell'Allegato B.

ALLEGATO 4-BIS

- **scheda telefonica da 5 euro, da erogare una sola volta**, garantendone la preventiva attivazione per l'effettivo utilizzo da parte del beneficiario nonché l'effettiva fruibilità del servizio di comunicazione nel rispetto del diritto alla corrispondenza telefonica

4. *pocket money* pari a **euro 2,5** al giorno da consegnare in contanti oppure mediante accredito su carte prepagate e ricaricabili, escluse carte telefoniche prepagate o similari. Al momento dell'uscita dal centro il *pocket money* spettante e non ancora erogato è corrisposto in contanti;

5. materiale scolastico e ludico per i minori.

Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero.

SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO RELATIVE ALLA PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI – LOTTO 2

L'aggiudicatario del lotto 2 provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l'assunzione del rischio del loro naturale deterioramento;
- b) preparazione dei pasti presso le cucine del centro (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno del centro) ovvero presso i locali propri (in caso di preparazione dei pasti all'esterno del centro sprovvisto di locali ad uso cucine);
- c) rassetto della cucina, lavaggio delle stoviglie, dell'utensileria e di quant'altro utilizzato per la preparazione dei pasti (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno del centro). In tali attività è compresa anche la fornitura di tutto il materiale occorrente (detersivi, disinfettanti, ecc.);
- d) fornitura di tovaglioli di carta, tazze o bicchieri e set di posate monouso biodegradabili e compostabili, nel rispetto della normativa europea di riferimento;
- e) trasporto dei pasti confezionati in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza (in caso di preparazione degli stessi all'esterno del centro). Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature, nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare. I contenitori usati per la conservazione degli alimenti a temperatura ambiente o in refrigerazione devono essere riutilizzabili. I contenitori isotermitici per l'eventuale trasporto devono essere completamente riciclabili e, per il congelamento o la surgelazione i sacchetti devono essere in polietilene a bassa densità (PE-LD) o in materiale compostabile e biodegradabile conforme alla normativa nazionale ed europea di riferimento. L'aggiudicatario provvede ad ottenere l'attestazione di idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati. L'aggiudicatario provvede periodicamente alla sanificazione dei mezzi;
- f) richiesta e gestione di tutte le autorizzazioni, le licenze e i permessi previsti dalla normativa vigente per le attività di preparazione dei pasti.

Il servizio di preparazione e/o la fornitura dei pasti deve essere svolta per sette giorni alla settimana e comprende i tre pasti principali e cioè prima colazione, pranzo e cena, secondo il numero delle presenze nel centro comunicato dall'aggiudicatario del lotto 1.

Nella definizione dei menu occorre tener conto di un'adeguata variabilità della composizione di piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari degli stranieri in accoglienza: in particolare devono essere rispettati i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

A tal fine, l'aggiudicatario del lotto 2, oltre al numero dei pasti da assicurare per il giorno successivo, acquisisce giornalmente le seguenti informazioni:

- le principali etnie cui appartengono gli stranieri accolti;
- le esigenze di diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti dettate da prescrizioni mediche;

ALLEGATO 4-QUATER

- la presenza di minori in età neonatale o in età di svezzamento o in tenera età.

Nel caso in cui uno straniero comunichi anticipatamente di non fruire di uno o più pasti giornalieri, l'ente gestore ne tiene conto ai fini della comunicazione giornaliera all'aggiudicatario del lotto 2 del numero dei pasti da preparare e/o fornire.

Su segnalazione dell'aggiudicatario del lotto 1, dovranno altresì essere forniti i pasti specifici indicati dalle prescrizioni mediche (diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti) o adatti all'età dei minori.

La Prefettura può richiedere variazioni al menu nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti del centro.

La prima colazione è composta da:

- 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, tè);
- fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzione di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzione da 80 gr.

Ogni pasto (pranzo e cena con alternanza dei menù previsti) è composto da:

- un primo piatto (pasta, riso, *cous cous* gr. 100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso. Ammessa anche la pizza);
- un secondo piatto (carne rossa 150 gr. carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso, pesce 200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);
- contorno di verdura 300 gr.;
- frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione);
- 2 panini (60 gr. cad.);
- 1 lt. di acqua minerale pro capite.

Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.

La Prefettura può richiedere variazioni al menu nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti del centro.

In caso di trasferimento di stranieri presso altri centri sono forniti cestini da viaggio i cui materiali devono essere compostabili e biodegradabili.

I generi alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti devono avere le caratteristiche merceologiche e i requisiti qualitativi e igienico-sanitari conformi alla normativa nazionale ed europea.

Inoltre, il servizio di preparazione, distribuzione, conservazione e controllo dei pasti dovrà essere assicurato in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dall'Allegato 1 al vigente Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 65 del 10 marzo 2020. In particolare, compatibilmente con la richiamata esigenza di adeguata variabilità dei pasti, con l'ulteriore rilevata esigenza di rispettare le abitudini alimentari degli stranieri e ferma restando la possibilità di fornire pasti monoporzione per ragioni di uniformità delle modalità di erogazione della medesima fornitura presso un'unica struttura con capienza superiore a 300 posti, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto dei CAM previsti dal citato Allegato 1 – Paragrafo E – *“Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva per le strutture*

ALLEGATO 4-QUATER

*ospedaliere, assistenziali, sociosanitarie e detentive”, lett. a) – “clausole contrattuali” – nn. da 1) a 8).*¹

¹ Resta ferma l'applicazione di diversi CAM alla luce delle modifiche/integrazioni che, in fase di predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante, potranno essere eventualmente apportate con successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO RELATIVE
AL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE – LOTTO 3**

I servizi di pulizia e igiene ambientale oggetto del presente capitolato sono costituiti da:

- pulizia e disinfezione dei locali;
- disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in materia di raccolta differenziata;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
- raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
- cura delle aree verdi, ove presenti.

Per dare modo ai concorrenti di disporre di tutti gli elementi utili per valutare le condizioni e le circostanze di svolgimento del servizio al fine di presentare un'offerta economica congrua, è previsto l'obbligo di effettuazione del sopralluogo presso gli immobili di cui all'art. 9, comma 1, dello schema di capitolato.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

L'immobile sede del centro.... si compone di n. piani, di cui n. interrati, e di un'area esterna (se presente). Gli ambienti che costituiscono l'edificio vengono distinti in aree omogenee in base alle quali organizzare le prestazioni e le relative periodicità di intervento.

Di seguito si riportano le aree individuate e le relative superfici (queste ultime da considerarsi comunque indicative):

AREE	DESCRIZIONE	SUPERFICIE IN MQ

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili e arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza degli immobili.

Per prestazioni di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato igienico-sanitario degli ambienti finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di igiene.

L'insieme delle attività che l'aggiudicatario dovrà erogare sono indicate nella "Tabella Frequenze pulizia" con le relative frequenze, a loro volta suddivise in:

- *pulizie giornaliere* degli ambienti, da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni e di ambienti;
- *pulizie periodiche* degli ambienti, da effettuarsi con cadenza settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, ecc., in relazione al tipo di operazioni e di ambienti.

Le frequenze ivi indicate sono minime e in ogni caso devono garantire:

- in caso di temporaneo sovraffollamento del centro, la ripetizione delle pulizie degli alloggi e dei servizi igienici più volte nell'arco della medesima giornata al fine di garantire costantemente condizioni di igiene. La Prefettura può chiedere, anche su segnalazione del direttore del centro, di aumentare le frequenze in relazione a specifiche esigenze;

- la pulizia dei locali destinati alla consumazione dei pasti al termine di ogni turno.

Nell'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario dovrà attenersi:

- a) all'osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi;
- b) ad usare tutte le misure atte a non danneggiare i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali;
- c) a organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio e onere assumendo a proprio carico le spese relative alla manodopera, ai materiali e agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura;
- d) a fornire materiale idoneo e adeguato per i servizi da svolgere e a garantire che i prodotti usati nell'espletamento dei servizi siano di buona qualità e che i detersivi rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché a fornire le schede tecnico-tossicologiche di detti prodotti. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'Unione europea relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità";
- e) a utilizzare macchine e attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti dotate, in caso di aspirazione di polveri, di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

Il servizio, eseguito da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, è finalizzato ad assicurare la costante e perfetta pulizia e igiene di tutti i locali e ambienti.

Le prestazioni oggetto del servizio si sviluppano, laddove possibile e utile, in modo sinergico al fine di non realizzare interventi disgiunti, ma complementari e di supporto gli uni agli altri.

È inoltre a carico dell'aggiudicatario la fornitura del materiale di consumo (carta igienica, sapone liquido, salviette) occorrente per i servizi igienici nelle quantità necessarie per il personale dell'ente gestore addetto ai servizi di accoglienza.

L'aggiudicatario tiene un registro ove vengono annotate quotidianamente le prestazioni effettuate e le parti del centro interessate.

Ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni, si specifica inoltre quanto segue:

1. la spazzatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite; la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica;
2. il lavaggio e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno devono essere effettuati con tecniche e prodotti specifici alla loro natura; la voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva delle superfici delle scale, pianerottolo, ascensore, e in generale delle superfici calpestabili;
3. il lavaggio e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari devono essere effettuati con specifico prodotto germicida e deodorante; il lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve essere effettuato con prodotti igienizzanti e deodoranti;
4. la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere,

scale, davanzali delle finestre, personal computer e relative tastiere e stampanti; la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;

5. lo svuotamento dei cestini deve avvenire nel rispetto della separazione dei materiali oggetto di raccolta differenziata; i posacenere devono essere posizionati solo negli spazi consentiti secondo la vigente normativa.

L'aggiudicatario dovrà dotarsi di tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle operazioni in oggetto.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio in argomento sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, ecc.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

Il servizio di **disinfestazione**, da effettuarsi con cadenza annuale, comprende la derattizzazione (profilassi anti murrina), la disinfestazione contro blatte e insetti striscianti e la disinfezione a carattere di repellente rettili e contro insetti alati al fine di garantire l'igiene e il decoro dei luoghi. Di seguito vengono specificate le modalità di svolgimento dei predetti interventi.

Derattizzazione: applicazioni di esche rodenticide collocate all'interno di specifici contenitori da eseguirsi normalmente presso gli ambienti del piano seminterrato, dei locali uffici, dei magazzini, della mensa e dei locali di servizio.

Disinfestazione contro blatte e insetti striscianti: intervento di irrorazioni delle parti esterne e aerosolizzazione delle parti interne da eseguirsi normalmente presso tutti gli ambienti.

Disinfestazione a carattere di repellente rettili: interventi da eseguirsi nella stagione calda presso tutti gli ambienti.

Tutti i prodotti utilizzati per i predetti interventi, dovranno essere registrati al Ministero della salute.

Il personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione dovrà essere personale qualificato e idoneo allo svolgimento dell'attività.

Il servizio dovrà essere svolto in modo tale da non creare intralcio alla normale attività lavorativa svolta nel centro.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORDINARI

Il centro deve essere dotato dei contenitori adatti al rispetto della raccolta differenziata e adeguata cartellonistica per la comprensione dei criteri di differenziazione.

L'attività richiesta prevede che siano effettuate:

- 1) fornitura e distribuzione di idonei contenitori per la raccolta differenziata;
- 2) movimentazione interna e stoccaggio dei rifiuti in zone temporanee;
- 3) raccolta contenitori dei depositi temporanei;

4) trasporto e smaltimento con conferimento dei rifiuti ordinari al servizio pubblico di raccolta, con sostenimento dei relativi oneri;

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI LIQUAMI

Il servizio ha come oggetto la raccolta, il trasporto e il conferimento a trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti all'interno del centro, da eseguirsi in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Il servizio stesso si compone delle seguenti attività:

- 1) raccolta presso il centro dei rifiuti speciali prodotti;
- 2) trasporto dei rifiuti speciali tramite l'impiego di personale e automezzi specificatamente autorizzati;
- 3) conferimento dei rifiuti speciali effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti speciali effettuato secondo la normativa vigente, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- 4) amministrazione documenti connessi con le attività di smaltimento;
- 5) intervento, su specifica richiesta della Prefettura, per la raccolta e smaltimento di elevati quantitativi di rifiuti, sia assimilabili agli urbani che speciali;
- 6) raccolta di liquami proveniente dalla rete fognante interna non collegata alla rete comunale.

Per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dovrà essere dimensionata e predisposta un'area di raccolta da destinare a deposito temporaneo e forniti, secondo un piano concordato con la Prefettura, gli appositi contenitori in numero idoneo in funzione della quantità di rifiuti prevista per tipologia di rifiuto e per frequenza dei ritiri.

L'attività di smaltimento deve ottemperare alle disposizioni dettate dalla normativa vigente e in particolare dal D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 30 marzo 2016 (SISTRI) e s.m.i..

Il trasporto presso Centri di Conferimento autorizzati dovrà essere specifico mediante fornitura alla Prefettura di "Formulari Identificativi Rifiuti" debitamente controfirmati e timbrati dal Centro di Conferimento a prova dell'avvenuto smaltimento.

Nel rispetto di applicabilità e scadenze previste dalla normativa vigente in materia di SISTRI di cui al D.M. 30 marzo 2016 s.m.i., il formulario di identificazione dei rifiuti è sostituito dalla scheda Sistri. La scheda completa deve essere trasmessa dal gestore dell'impianto di recupero e smaltimento alla Prefettura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti i costi inerenti la gestione del servizio, compresi quelli del personale addetto al servizio di pulizia e igiene ambientale, quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, quelli per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi e quelli per l'acquisto dei materiali di consumo oggetto delle attività.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO CURA DELLE AREE VERDI

La manutenzione delle aree verdi, ove presenti, comprende il costante mantenimento in buone condizioni del tappeto erboso, giardini, piante, alberi, prati e tutte le superfici coltivate a verde poste nell'area di pertinenza del centro di accoglienza.

Gli interventi da effettuare devono comprendere, con la frequenza dettata dalla necessità, le attività indicate nelle tabelle allegate, di cui dare conto alla Prefettura mediante annotazione in apposito registro.

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Nell'ambito dell'appalto, l'aggiudicatario individua il *responsabile del servizio*, ovvero la persona dotata di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale incaricata, oltre che del normale espletamento delle attività, anche della gestione di tutti gli aspetti del servizio. Il responsabile del servizio rappresenta l'interfaccia unica dell'aggiudicatario verso l'ente gestore e della Prefettura.

Il personale impiegato nel servizio dovrà firmare quotidianamente, all'inizio e al termine del lavoro, apposito registro che l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Prefettura sin dall'attivazione del servizio.

APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE.

Le prestazioni indicate nelle presenti specifiche sono assicurate conformemente ai criteri ambientali minimi applicabili ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 51 del 29 gennaio 2021, come successivamente modificato ed integrato con Decreto ministeriale del 24 settembre 2021¹. In particolare, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle clausole e delle specifiche di cui alle seguenti sezioni del citato Allegato 1:

- lettera C) - "*criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile*";
- lettera D) - "*criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici*";
- lettera E) - "*criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici*".

¹ Resta ferma l'applicazione di diversi CAM alla luce delle modifiche/integrazioni che, in fase di predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante, potranno essere eventualmente apportate con successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

ALLEGATO A

TABELLA DOTAZIONE PERSONALE CENTRI COLLETTIVI (1 di 2)

	da 0 a 10 posti		da 11 a 20 posti		da 21 a 30posti		da 31 a 40 posti		da 41 a 50 posti		da 51 a 75 posti		da 76 a 100 posti		da 101 a 150 posti		da 151 a 300 posti	
	unità		unità		unità		unità		unità		unità		unità		unità		unità	
operatori diurni** (6/22)	1	8 ore al giorno	1	8 ore al giorno	1	10 ore al giorno	1	10 ore al giorno	1	12 ore al giorno	2	2 unità in compresenza di cui 1 per 12 ore e 1 per 6 ore	2	2 unità in compresenza per 12 ore	2+1	3 unità in compresenza per 12 ore	3+1	3 unità in compresenza per 12 ore + 1 unità in compresenza per 4 ore da 151 a 200 3 unità in compresenza per 12 ore + 1 unità in compresenza per 8 ore da 201 a 250 4 unità in compresenza per 12 ore da 251 a 300
operatori notturni (22/06)	1	8 ore al giorno	1	8 ore al giorno	1	8 ore al giorno	1	8 ore al giorno	1	8 ore al giorno	1	8 ore al giorno	1	1 unità per 8 ore al giorno + 1 da 4 ore	2	2 unità in compresenza per 8 ore al giorno	2	2 unità in compresenza per 8 ore al giorno
direttore		4 ore a settimana		4 ore a settimana		6 ore a settimana		6 ore a settimana		8 ore a settimana		10 ore a settimana		12 ore a settimana		24 ore a settimana		25 ore a settimana da 151 a 200 26 ore a settimana da 201 a 250 27 ore a settimana da 251 a 300
amministrativo												6 ore a settimana		8 ore a settimana		14 ore a settimana		16 ore a settimana da 151 a 200 18 ore a settimana da 201 a 250 20 ore a settimana da 251 a 300
infermiere												12 ore a settimana		18 ore a settimana		24 ore a settimana		30 ore a settimana da 151 a 200 36 ore a settimana da 201 a 250 42 ore a settimana da 251 a 300
medico		pronta disponibilità 2 ore al giorno su 7 giorni *		pronta disponibilità 2 ore al giorno su 7 giorni *		pronta disponibilità 3 ore al giorno su 7 giorni *		pronta disponibilità 3 ore al giorno su 7 giorni *		pronta disponibilità 4 ore al giorno su 7 giorni *		14 ore a settimana		16 ore a settimana		20 ore a settimana		22 ore a settimana da 151 a 200 24 ore a settimana da 201 a 250 26 ore a settimana da 251 a 300
operatore sociale		14 ore a settimana		18 ore a settimana		22 ore a settimana		24 ore a settimana		26 ore a settimana		28 ore a settimana		32 ore a settimana		40 ore a settimana		48 ore a settimana da 151 a 200 56 ore a settimana da 201 a 250 64 ore a settimana da 251 a 300
mediazione linguistica		6 ore a settimana		8 ore a settimana		10 ore a settimana		12 ore a settimana		14 ore a settimana		17 ore a settimana		20 ore a settimana		26 ore a settimana		32 ore a settimana da 151 a 200 38 ore a settimana da 201 a 250 44 ore a settimana da 251 a 300

* Per l'espletamento dell'attività connessa alle visite mediche d'ingresso ed al primo soccorso sanitario presso centri collettivi con capienza sino a 50 posti, è garantito l'impiego del medico per una media di n.4 ore all'anno per ciascun migrante e per un monte orario complessivo di n.200 ore annuali a chiamata, come previsto nelle specifiche tecniche Allegato 1-bis e Allegato 2-bis.

***UNITA': PER UNITA' SI INTENDE UN ARCO TEMPORALE DI TURNAZIONE NELL'AMBITO DEL QUALE IL GESTORE ASSICURA LA COMPRESENZA DELLE RISORSE IN BASE ALLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E AI CONTRATTI DI LAVORO A TAL FINE APPLICABILE**

TABELLA DOTAZIONE PERSONALE CENTRI COLLETTIVI (2 di 2)

da 301 a 450 posti		da 451 a 600 posti	
unità		unità	
4+1	4 unità in compresenza per 12 ore + 1 unità in compresenza per 4 ore da 301 a 350 4 unità in compresenza per 12 ore + 1 unità in compresenza per 8 ore da 351 a 400 5 unità in compresenza per 12 ore da 401 a 450	5+1	5 unità in compresenza per 12 ore + 1 unità in compresenza per 4 ore da 451 a 500 5 unità in compresenza per 12 ore + 1 unità in compresenza per 8 ore da 501 a 550 6 unità in compresenza per 12 ore da 501 a 550
2+1	2 unità in compresenza per 8 ore al giorno + 1 da 4 ore	3	3 unità in compresenza per 8 ore al giorno
	28 ore a settimana da 301 a 350 29 ore a settimana da 351 a 400 30 ore a settimana da 401 a 450		31 ore a settimana da 451 a 500 32 ore a settimana da 501 a 550 33 ore a settimana da 551 a 600
	22 ore a settimana da 301 a 350 24 ore a settimana da 351 a 400 26 ore a settimana da 401 a 450		28 ore a settimana da 451 a 500 30 ore a settimana da 501 a 550 32 ore a settimana da 551 a 600
	48 ore a settimana da 301 a 350 54 ore a settimana da 351 a 400 60 ore a settimana da 401 a 450		66 ore a settimana da 451 a 500 72 ore a settimana da 501 a 550 78 ore a settimana da 551 a 600
	28 ore a settimana da 301 a 350 30 ore a settimana da 351 a 400 32 ore a settimana da 401 a 450		34 ore a settimana da 451 a 500 36 ore a settimana da 501 a 550 38 ore a settimana da 551 a 600
	72 ore a settimana da 301 a 350 persone 80 ore a settimana da 351 a 400 persone 88 ore a settimana da 401 a 450 persone		96 ore a settimana da 451 a 500 104 ore a settimana da 501 a 550 112 ore a settimana da 551 a 600
	50 ore a settimana da 301 persone a 350 56 ore a settimana da 351 a 400 persone 62 ore a settimana da 401 a 450 persone		68 ore a settimana da 451 a 500 74 ore a settimana da 501 a 550 80 ore a settimana da 551 a 600

da 601 a 750 posti		da 751 a 900 posti	
unità		unità	
6+1	6 unità in compresenza per 12 ore + 1 unità in compresenza per 4 ore da 601 a 650 6 unità in compresenza per 12 ore + 1 unità in compresenza per 8 ore da 651 a 700 7 unità in compresenza per 12 ore da 701 a 750	7+1	7 unità in compresenza per 12ore + 1 unità in compresenza per 4 ore da 751 a 800 7 unità in compresenza per 12ore + 1 unità in compresenza per 8 ore da 801 a 850 8 unità in compresenza per 12 ore da 851 a 900
3+1	3 unità in compresenza per 8 ore al giorno + 1 per 4 ore	4	4 unità in compresenza per 8 ore al giorno
	34 ore a settimana fino a 601 a 650 35 ore a settimana da 651 a 700 36 ore a settimana da 701 a 750		37 ore a settimana fino a 751 a 800 38 ore a settimana da 801 a 850 39 ore a settimana da 851 a 900
	34 ore a settimana fino a 601 a 650 36 ore a settimana da 651 a 700 38 ore a settimana da 701 a 750		40 ore a settimana fino a 751 a 800 42 ore a settimana da 801 a 850 44 ore a settimana da 851 a 900
	84 ore a settimana da 601 a 650 90 ore a settimana da 651 a 700 96 ore a settimana da 701 a 750		102 ore a settimana da 751 a 800 108 ore a settimana da 801 a 850 114 ore a settimana da 851 a 900
	40 ore a settimana fino a 601 a 650 42 ore a settimana da 651 a 700 44 ore a settimana da 701 a 750		46 ore a settimana fino a 751 a 800 48 ore a settimana da 801 a 850 50 ore a settimana da 851 a 900
	120 ore a settimana da 601 a 650 128 ore a settimana da 651 a 700 136 ore a settimana da 701 a 750		144 ore a settimana da 751 a 800 152 ore a settimana da 801 a 850 160 ore a settimana da 851 a 900
	86 ore a settimana da 600 a 651 92 ore a settimana da 651 a 700 98 ore a settimana da 701 a 750		104 ore a settimana da 751 a 800 110 ore a settimana da 801 a 850 116 ore a settimana da 851 a 900

STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA**Parametri utilizzati per la determinazione dei valori economici**

1. **COSTO DEL PERSONALE:** tabelle approvate dal Ministero del lavoro con Decreto Direttoriale n. 7 del 17/02/2020, in relazione al CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo **aggiornato al mese di ottobre 2024** come da circolare ministeriale prot. n. 23196 del 23/05/2024.
2. **FORNITURA DEI PASTI:** prezzi medi della giornata alimentare (prima colazione, pranzo e cena) in ambito sanitario per i servizi di ristorazione di cui alla delibera ANAC n. 1204 del 23/11/2016, aggiornata dalla predetta Autorità nel mese di febbraio 2022. Tali prezzi sono stati ulteriormente **attualizzati sulla base dell'indice NIC pubblicato dall'Istat** (Indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività) preso a riferimento nella predetta delibera.
3. **FORNITURA DERRATE ALIMENTARI:** listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali riportanti la stima del valore medio delle derrate alimentari, **attualizzati sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'Istat** (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati, al netto dei tabacchi).
4. **SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE:**
 - a) prezzi a mq. della Convenzione Consip *“Servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Lotto 8”* edizione 3, posti a base del costo medio stimato riferito ai centri collettivi sino a 300 posti per i quali l'affidamento dell'appalto dei servizi di accoglienza è consentito senza la suddivisione in lotti prestazionali.
Detto costo medio tiene conto inoltre dei seguenti criteri:
 - frequenze degli interventi di cui alla tabella “frequenze pulizie” allegata al capitolato nonché quantificazione stimata delle superfici in base a quanto previsto dal decreto del Ministero della sanità del 5/7/1975, che prevede una superficie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi;
 - costo orario della manodopera calcolato applicando il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13/02/2014 (tabella operai nazionale 2° livello), come aggiornato, da ultimo, con Decreto Direttoriale del predetto Ministero n. 52 del 27 settembre 2023;
 - produttività oraria di un operaio addetto al turno di pulizia (200 mq./ora lavoro);
 - incidenza dei costi relativi al materiale utilizzato ed alle attrezzature impiegate nonché delle spese generali per un totale complessivo pari al 12% forfettario del costo della manodopera;
 - conseguimento di economie derivanti sia dal possibile utilizzo di un minor numero di operatori da impiegare nelle attività di pulizia in ragione della gestione unitaria dei servizi di accoglienza affidata ad un solo gestore, sia dalle minori superfici degli immobili rispetto ai centri di grandi dimensioni che presentano spazi maggiori da imputare proporzionalmente ai singoli ospiti;

- b) prezzi indicati nella “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi da eseguirsi negli immobili adibiti ad uso caserma per le PA” - indetta a novembre 2015 - quale parametro di riferimento per la stima del costo medio riferito ai centri collettivi con capienza ricettiva superiore a 300 posti per i quali l’appalto dei servizi di accoglienza è suddiviso in lotti prestazionali.

In tal caso, il costo di riferimento complessivo è stato stimato combinando i prezzi delle singole aree omogenee (camere, uffici, servizi igienici, sale polifunzionali, aree esterne, ecc.) riportate nella sottostante tabella, ipotizzando una superficie di circa 15 mq. pro-capite ripartita in misura percentuale fra i vari ambienti interni ed esterni e tenendo conto delle frequenze degli interventi indicate nella tabella Allegato 6-bis del capitolato.

I prezzi di riferimento sono stati aggiornati sulla base dell’indice FOI pubblicato dall’Istat (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operi e Impiegati, al netto dei tabacchi).

Tali prezzi unitari sono stati incrementati del 3% a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’aumento delle frequenze di talune prestazioni e dall’inserimento di altre attività non previste dal servizio in questione.

I prezzi finali ottenuti sono stati infine confrontati con quelli, laddove disponibili, della Convenzione Consip “Servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Lotto 8” edizione 3, standard medio, anch’essi rivalutati, verificandone la compatibilità.

PREZZI PULIZIE					
CANONI ATTIVITA' ORDINARIA					
AREA	PREZZI	PREZZI CON FATTORE CORRETTIVO (PARI A 1,26) PER ESECUZIONE ATTIVITA' GIORNALIERE PER 7 GIORNI A SETTIMANA	RIVALUTAZIONE CON INDICE FOI ISTAT - DA NOVEMBRE 2015 A SETTEMBRE 2018	INCREMENTO DEL 3% PER MAGGIORI ATTIVITA' O FREQUENZE	unità di misura
Uffici	€ 0,830	€ 1,046	€ 1,072	€ 1,104	euro/mq/ mese
Spazi connettivi	€ 0,700	€ 0,882	€ 0,904	€ 0,931	euro/mq/ mese
Servizi igienici	€ 4,970	€ 6,262	€ 6,419	€ 6,611	euro/mq/ mese
Camere	€ 1,540	€ 1,940	€ 1,989	€ 2,049	euro/mq/ mese
Mense	€ 2,500	€ 3,150	€ 3,229	€ 3,326	euro/mq/ mese
Cucine	€ 8,170	€ 10,294	€ 10,552	€ 10,868	euro/mq/ mese
Sale polifunzionali	€ 0,470	€ 0,592	€ 0,607	€ 0,625	euro/mq/ mese
Infermerie	€ 3,120	€ 3,931	€ 4,029	€ 4,150	euro/mq/ mese
Altri locali	€ 0,160	€ 0,202	€ 0,207	€ 0,213	euro/mq/ mese
Area rifiuti	€ 2,450	€ 3,087	€ 3,164	€ 3,259	euro/mq/ mese
Aree esterne	€ 0,080	€ 0,101	€ 0,103	€ 0,106	euro/mq/ mese

Per i servizi di pulizia calcolati a tariffa oraria è stato fatto riferimento alle tabelle allegate al suddetto D.M. 13 febbraio 2014, così come aggiornato con il citato Decreto Direttoriale n. 57 del 27/09/2023, relativo al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, a decorrere dal mese di luglio 2013.

5. SERVIZIO DI LAVANDERIA: costo del servizio di lavanderia/lavano in ambito sanitario di cui alla delibera ANAC n. 842 del 27/7/2017 aggiornata dalla predetta Autorità nel mese di febbraio 2022. Tali costi sono stati **aggiornati sulla base dell’indice FOI pubblicato dall’Istat** (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operi e Impiegati, al netto dei tabacchi). preso a riferimento nella predetta Delibera.

6. SERVIZIO DI TRASPORTO: listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali riferiti al servizio di noleggio con conducente, ipotizzando n. 16 viaggi A/R per migrante all'anno e una media di circa 30 km per la singola tratta di andata e ritorno o sola andata compresa in ciascun viaggio. Tali costi sono stati **attualizzati sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'Istat** (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operi e Impiegati, al netto dei tabacchi).

7. COSTO BENI IMMOBILI (affitto, affitto figurativo, utenze, TARI): Indice FOI pubblicato dall'Istat (**indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operi e Impiegati, al netto dei tabacchi**), con particolare riferimento alla componente n. 4 "*abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili*" Per le strutture collettive si è tenuto conto delle economie di scala conseguibili in ragione dell'incremento del numero degli ospiti.

8. FORNITURA DI ALTRI BENI E SERVIZI: per **alcuni beni** (stoviglie e utensili da cucina, prodotti monouso biodegradabili e compostabili, prodotti per pulizia e igiene ambienti e per lavaggio indumenti, prodotti per igiene personale, pannolini per neonati, ecc.), ricerche di mercato e listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali; per il **materiale didattico** destinato agli adulti per la frequenza dei corsi di lingua, il valore medio del "buono libri" erogato da enti locali per il 2020 per le classi di scuola media di primo e secondo grado; per il **materiale didattico e ludico** destinato ai bambini, il valore medio del voucher per l'attività formativa e per i **trasporti scolastici** erogato da enti locali per l'anno 2020; per i **farmaci e altre spese per la salute** (ad es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, attrezzature mediche, ecc.), il valore nel limite massimo di € 500,00 annui a persona in analogia a quanto previsto dal manuale di rendicontazione SIPROIMI 2018. Tutti i costi medi di cui al presente punto sono stati attualizzati sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'Istat (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operi e Impiegati, al netto dei tabacchi).

9. FORNITURA KIT DI PRIMO INGRESSO E SCHEDA TELEFONICA: ricerche di mercato e listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali per quanto concerne il kit; valore di **5,00** euro per quanto riguarda la singola scheda telefonica, tenendo conto dei seguenti criteri:

- per i centri di cui all'art. 1, consegna al migrante del kit e della scheda telefonica all'ingresso considerando un solo ricambio al passaggio dalla stagione calda a quella fredda o viceversa, e stimando 1 *turnover* l'anno.

10. FORNITURA POCKET MONEY: il relativo valore corrisponde all'importo giornaliero di € **2,50** per migrante.

Basi d'asta e costi aggiuntivi ai sensi degli articoli 11 e 24 dello schema di capitolato e degli allegati disciplinari di gara

Ai fini dell'elaborazione dei differenti corrispettivi a basi d'asta riferiti ai centri di accoglienza e alle strutture di cui all'art. 1) dello schema di capitolato, e con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 2, lettere A), B), e C) del medesimo schema, si terrà conto dei costi medi stimati,

pro-die/pro-capite **suscettibili di ribasso in sede di offerta**, che vengono riportati nelle sottostanti tabelle con riferimento alle seguenti prestazioni e sulla base della diversa natura, tipologia funzionale e dimensione dei predetti centri e strutture:

- servizio di trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro;
- preparazione/fornitura pasti;
- fornitura di beni monouso;
- servizi di pulizia, igiene ambientale e lavanderia presso i centri collettivi del capitolato;
- acquisizione onerosa della disponibilità e utilizzo di beni immobili (affitto, affitto figurativo e utenze);
- effetti lettereschi e prodotti per l'igiene personale;

Inoltre, conformemente con gli articoli 11 e 24 dello schema di capitolato, le sottostanti tabelle riportano, i singoli costi medi aggiuntivi *pro-die/pro-capite* (**suscettibili e non suscettibili di ribasso per come preliminarmente indicato nel seguente elenco**), riferiti ai seguenti **beni e servizi**, la cui consegna ed erogazione in favore dei beneficiari dovrà essere appositamente e separatamente rendicontata dall'ente gestore nel corso dell'esecuzione del contratto:

- il costo *pro-die/pro-capite*, **non ribassabile** in sede di offerta, riferito al personale impiegato nella esecuzione delle prestazioni previste dallo schema di capitolato e dalle allegato specifiche tecniche;
- conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 2-bis e nelle corrispondenti Tabelle di cui all'Allegato A con riferimento alla gestione dei centri di cui all'art. 1, comma 1, dello schema di capitolato, con capienza sino a 50 posti, il costo *pro-die/pro-capite*, **non ribassabile** in sede di offerta, relativo all'intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nei limiti del monte ore annuale di 200 ore all'anno (ovvero 4 ore all'anno per migrante per un massimo di 50 posti) e all'eventuale intervento a chiamata, per un massimo di 4 ore giornaliere, del medico ordinariamente impiegato in reperibilità ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito alle prestazioni di cui al precedente periodo, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta. Pertanto, quest'ultima indennità rimane inclusa nel costo *pro-die/pro-capite* del personale indicato al primo punto del presente elenco e nella prima voce di spesa riportata nelle tabelle del presente Allegato, relative ai centri con capienza sino a 50 posti di cui al citato art. 1, comma 1, dello schema di capitolato;
- il costo *pro-die/pro-capite*, **ribassabile in sede di offerta**, riferito al kit di primo ingresso (vestiario). Il medesimo costo *pro-die/pro-capite* è stato determinato considerando il ricambio del kit al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa e stimando, altresì, un turnover l'anno;

ALLEGATO B

- il costo pro-die/pro-capite, **non ribassabile in sede di offerta**, riferito alla fornitura del pocket money;
- il costo pro-die/pro-capite, **non ribassabile in sede di offerta**, riferito alla fornitura della scheda telefonica una tantum, a sua volta determinato stimando un turnover l'anno;
- il costo pro-die/pro-capite, **ribassabile in sede di offerta**, riferito alla fornitura giornaliera di pannolini per i minori sino a 36 mesi di età eventualmente presenti nei centri;
- il costo pro-die/pro-capite, **non ribassabile in sede di offerta**, riguardante l'eventuale somministrazione di farmaci e di altre prestazioni sanitarie (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie) rapportato ad un limite massimo di 500,00 euro all'anno **per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover**;
- il costo pro-die/pro-capite, **ribassabile in sede di offerta**, riguardante l'eventuale fornitura di materiale didattico nonché materiale ludico e trasporto scolastico per minori, rapportato ad un limite massimo di 180,00 euro all'anno **per ciascun posto di accoglienza effettivamente dedicato ai minori e indipendentemente dal relativo turnover**.

Alla liquidazione dei corrispettivi e al rimborso dei costi riguardanti le prestazioni sopra elencate può aggiungersi, in corso di esecuzione del contratto, il rimborso dei costi vivi appositamente documentati dall'aggiudicatario in relazione agli eventuali servizi di trasporto di cui all'art. 2, lett. B), n. 5, punti a) e b) e n. 6, dello schema di capitolato. Tali costi vivi, non essendo oggettivamente predeterminabili dall'Amministrazione sul piano delle sottese esigenze, delle circostanze e delle concrete modalità di erogazione del trasporto, non vengono pertanto quantificati in misura pro-die/pro-capite nell'ambito delle sottostanti tabelle.

STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) - LOTTO UNICO			
STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO			
CAPIENZA	50 POSTI	DA 51 A 100 POSTI	DA 101 A 300 POSTI
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CON STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ENTE GESTORE			
PERSONALE	€ 11,97	€ 10,53	€ 6,64
SERVIZIO DI TRASPORTO	€ 0,90	€ 0,90	€ 0,90
COSTO STRUTTURA (AFFITTO O AFFITTO FIGURATIVO, UTENZE)*	€ 4,13	€ 4,13	€ 3,45
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58
LAVANDERIA	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI			
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI	€ 11,83	€ 11,83	€ 11,83
stoviglie monouso biodegradabili e compostabili	€ 0,69	€ 0,69	€ 0,69
SERVIZIO DI PULIZIA			
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E TARI	€ 0,92	€ 0,92	€ 1,15
TOTALE	€ 31,60	€ 30,16	€ 25,81
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DI SEPARATA RENDICONTAZIONE			
KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE**	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90
SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM ALL'INGRESSO***	€ 0,027	€ 0,027	€ 0,027
POCKET MONEY	€ 2,50	€ 2,50	€ 2,50
PANNOLINI PER NEONATI (fino a 30 mesi)	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17
INTERVENTO A CHIAMATA MEDICO PER VISITE PRIMO INGRESSO E PRIMO SOCCORSO (ipotizzando max 4 ore all'anno pro-capite)****	€ 0,38		
INTERVENTO A CHIAMATA MEDICO IN REPERIBILITA' (ipotizzando max 4 ore di intervento pro-die)*****	€ 2,80		
FARMACI E PRESTAZIONI SANITARIE NON COPERTE DAL SSN NEL LIMITE DI 500 EURO ANNO PER CIASCUN POSTO DI ACCOGLIENZA ED INDIPENDENTEMENTE DAL RELATIVO TURNOVER	€ 1,37	€ 1,37	€ 1,37
MATERIALE DIDATTICO, TRASPORTO SCOLASTICO, MATERIALE LUDICO	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,50
TOTALE MASSIMO GIORNALIERO			
	€ 41,24	€ 36,62	€ 32,28
* COSTO DA NON CONSIDERARE NELL'IPOTESI DI UTILIZZO DI IMMOBILI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE			
** IL COSTO DEL KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE è DI 173 EURO. IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE è DI 1,90 EURO, CONSIDERANDO UN SECONDO KIT DA 173 EURO AL CAMBIO DI STAGIONE ED UN TURNOVER ALL'ANNO (346 X 2 / 365 GG)			
***IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM è PARI A 5,00 EURO. IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE, CONSIDERANDO UN TURNOVER ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 0,027			
IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE DELL'INTERVENTO A CHIAMATA DEL MEDICO IN REPERIBILITA', PER VISITE DI PRIMO INGRESSO E PRIMO SOCCORSO, E' DI EURO 0,38 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO DIURNO NON FESTIVO . IL MEDESIMO COSTO PD/PC AMMONTA, INVECE, A: EURO 0,43 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO NOTTURNO NON FESTIVO/DIURNO FESTIVO ; EURO 0,50 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO FESTIVO NOTTURNO . IN QUESTI ULTIMI 3 CASI IL COSTO TOT MASSIMO GIORNALIERO SARA' PERTANTO MAGGIORE DI QUELLO RIPORTATO IN TABELLA. CIO' IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 53 E 58 DEL CCNL DI SETTORE RICHIAMATO DALLO SCHEMA DI CAPITOLATO			
*****IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE DELL'INTERVENTO A CHIAMATA DEL MEDICO IN REPERIBILITA' E' DI EURO 2,80 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO DIURNO NON FESTIVO . IL MEDESIMO COSTO PD/PC AMMONTA, INVECE, A: EURO 3,18 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO NOTTURNO NON FESTIVO ; EURO 3,18 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO FESTIVO DIURNO ; EURO 3,66 IN CASO DI INTERVENTO IN ORARIO FESTIVO NOTTURNO . IN QUESTI ULTIMI 3 CASI IL COSTO TOT MASSIMO GIORNALIERO SARA' PERTANTO MAGGIORE DI QUELLO RIPORTATO IN TABELLA. CIO' IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 53 E 58 DEL CCNL DI SETTORE RICHIAMATO DALLO SCHEMA DI CAPITOLATO			

Specifiche operative con riferimento alla figura dell'operatore sociale

Con il presente allegato si forniscono le seguenti specifiche:

- 1)** Definizione di operatore sociale e ruolo operativo;
- 2)** Inquadramento contrattuale del personale assunto con qualifica di "operatore sociale" nei centri di cui agli articoli 10 ter del D.lgs. n. 286/1998, 9 e 11 del D.lgs. n. 142/2015, 14 del D.lgs. n. 286/1998;
- 3)** Attività di formazione e aggiornamento.

1) Per operatrice/ore sociale si intende quella figura che svolge le attività disciplinate dall'art. 2 lettera B), n. 2 dello schema di capitolato. Nell'esercizio delle sue funzioni l'operatore sociale agisce, secondo un approccio multidisciplinare, in sinergia con il mediatore linguistico-culturale e il personale sanitario presente in struttura. Laddove sia prevista la compresenza di più operatori sociali è opportuno che l'ente gestore, gli aggiudicatari dei lotti n. 1, 2, 3, così come i loro eventuali subappaltatori, favoriscano l'erogazione dei servizi tramite l'impiego di personale con diversi titoli di studio di cui al punto n. 2 del presente allegato.

2) L'operatrice/ore sociale potrà essere inquadrata/o ai sensi dell'art. 47 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (rubricato "Inquadramento del Personale") all'interno dell'Area/Categoria D - Lavoro specializzato, professioni sanitarie, servizi di istruzione/formazione e di inserimento lavorativo, servizi socio-educativi, socio-sanitari. In relazione alle mansioni svolte, nonché allo specifico titolo di studio, l'inquadramento professionale è effettuato, alternativamente, nel Livello D1 (già 5° livello) ovvero nel Livello D2 (già 6° livello).

Corrisponde a livello D1 la figura dell'educatrice/ore senza titolo. A tale categoria sarà assimilabile, altresì, il personale in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea:

- Antropologia
- Scienze politiche
- Sociologia

- Scienze giuridiche
- Giurisprudenza
- Psicologia

Corrisponde a livello D2 l'educatrice/ore professionale socio-pedagogico con titolo qualificante così come definito dal comma 595 della L. 205/2017, l'operatrice/ore dei servizi di istruzione/formazione e della continuità educativa 3/6 anni, l'assistente sociale, l'assistente alla comunicazione con titolo specifico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: L.I.S.).

Si precisa che, di conseguenza, la retribuzione dell'operatrice/ore sociale, dovrà essere determinata sulla base del relativo livello di inquadramento.

3) Come previsto dall'art. 5, comma 8 e 9 dello schema di capitolato, l'ente gestore e gli aggiudicatari dei lotti n. 1 così come i loro subappaltatori, assicurano l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere. A tal fine l'ente gestore garantisce la frequentazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale impiegato nell'erogazione dei servizi alla persona di cui all'art. 2 dello schema di capitolato. In particolare, detti corsi formativi e di aggiornamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee allo svolgimento dei servizi di cui allo schema di capitolato, tenendo conto delle mansioni che ciascuna figura professionale impiegata dall'ente gestore è tenuta a svolgere per il corretto espletamento dei medesimi servizi in favore dei beneficiari. Tra le suddette attività formative, l'ente gestore e gli aggiudicatari del lotto n. 1 così come i loro subappaltatori, assicurano specifica formazione e/o aggiornamento in materia di individuazione, emersione e presa in carico di persone vulnerabili anche con riferimento alle vittime di violenza ai sensi degli artt. 17 c. 8 e 27 c.1 bis del D.lgs. n. 142/2015.

ATTIVITA' ORDINARIE DEL SERVIZIO DI PULIZIA											
	AO 1	AO 2	AO 3	AO 4	AO 5	AO 6	AO 7	AO 8	AO 9	AO 10	AO 11
	Uffici	Spazi connettivi	Servizi igienici	Camere	Mense	Cucine	Sale polifunzionali	Infermerie	Altri locali	Area rifiuti	Aree esterne
ATTIVITA'	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze
Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale sanificazione contenitori portarifiuti	G	G	G	G	G	G	G	G	S/3		
Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta	G	G	G	G	G	G	G	G	G		
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti	S/3	S	G	G	G	G/3	S	G	M	G	
Detersione pavimenti (e disinfezione per i servizi igienici e infermerie)	S	G	G	G	G	G/3	G	G	S	G	
Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie sedie mobili suppellettili) , porte e punti di contatto comune (interruttori e pulsantiere maniglie ecc)	2S	S	3M	S	G	G	M	2S		2M	
Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili)	M	M	2S	2S	S	G	M	M		2M	
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza operatore	3M	3M	3M	M	S	S	3M	2S		2M	
Spazzatura a umido pavimenti	S	S		G	G	G	2S	S/2	M		
Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini				S							
Sanificazione del posto letto a seguito di trasferimento/uscita ospite				SN							
Detersione porte in materiale lavabile	12M	12M	2S	12M	S	S	12M	12M	2M		
Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio)	3M	3M	3M	3M	3M	3M	3M	3M	6M		
Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni accessibili dall'interno nel rispetto normative sicurezza	4M	4M	4M	4M	4M	4M	4M	4M	6M		
Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo	3M	3M	3M	3M	M	S	3M	M	6M		
Spolveratura a umido arredi parti alte	3M	3M	3M	3M	M	S	3M	M	6M		
Deragnatura	3M	3M	3M	3M	M	M	3M	3M	6M		
Pulizia a fondo dei portoni di ingresso con lucidatura ottoni, targhe, cornici, piastre, maniglie e zoccoli, ecc.		M					3M				
Spolveratura ringhiere scale		M					3M				
Detersione e disinfezione sanitari			G								
Pulizia di specchi e mensole			S								
Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici			G								
Pulitura distributori igienici			S/2								
Disincrostazione dei sanitari			S								
Detersione e disinfezione pareti rivestite a mattonelle o con altra superficie lavabile			2S		S			2M			
Spolveratura e lavaggio banconi self service, contenitori posate, contenitori, vassoi, etc.					G						
Spolveratura e lavaggio contenitori olio, aceto, sale, etc.					G						
Detersione e disinfezione di eventuali rivestimenti lavabili delle pareti									S		
Spazzatura e pulizia delle parti pertinenziali esterne, della viabilità, delle griglie, caditoie e cunette stradali da piccoli rifiuti e foglie caduche, rami secchi, foglie, carta, barattoli e altri ingombri											M
Raccolta e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo, svuotamento cestini con deposito rifiuti nei cassonetti con eventuale sostituzione sacchetti portarifiuti											G
Lavaggio pavimentazione aree esterne e pulizia griglie e caditoie											M
Pulizia sporgenze, balconi, terrazze e coperture da escrementi piccioni											M
Pulizia scale esterne di sicurezza											M
Pulizia grate, inferriate, cancelli esterni, ecc.											M

TABELLA "FREQUENZE PULIZIE"

ATTIVITA' ORDINARIE DEL SERVIZIO DI PULIZIA											
	AO 1	AO 2	AO 3	AO 4	AO 5	AO 6	AO 7	AO 8	AO 9	AO 10	AO 11
	Uffici	Spazi connettivi	Servizi igienici	Camere	Mense	Cucine	Sale polifunzionali	Infermerie	Altri locali	Area rifiuti	Aree esterne
ATTIVITA'	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze	Frequenze
Controllo chiusini di terrazzi e balconi e rimozione ostruzioni dell'imboccatura degli stessi											M
Pulizia delle aree esterne a verde da piccoli rifiuti, carta, barattoli e altri ingombri											M
Lavatura pareti piastrelate con prodotto detergente ad azione germicida e sgrassante						S					
Pulizia di pozzetti di scarico, con prodotti disincrostranti						S					
Lavaggio di celle di refrigerazione e frigoriferi						S					
Pulizia delle cappe di aspirazione e relativi filtri						S					
Pulizia delle attrezzature da cucina (tavoli, piani per la preparazione dei cibi, ceppi, cappe aspiranti, lavastoviglie, frigoriferi, etc.)						G/3					
Spazzatura a secco pavimenti magazzino derrate						G					
Lavaggio pavimenti magazzino derrate						G					
Detersione e disinfezione di eventuali rivestimenti lavabili delle pareti del magazzino derrate						S					

LEGENDA Pulizie giornaliere e Periodiche: G=giovedì, G/2=2 volte al giorno, G/3=3 volte al giorno, S=1 volta a settimana, S/2=2 volte a settimana, S/3=3 volte a settimana, S/4=4 volte a settimana, 2S=ogni 2 settimane, M=1 volta al mese, 2M=ogni 2 mesi, 3M=ogni 3 mesi, 4M= ogni 4 mesi, 6M=ogni 6 mesi, A=annuale, SN =secondo necessità

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DELL'OPERATORE ECONOMICO

Alla Prefettura-U.T.G. di Fermo
PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO, IN VIA DIRETTA DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA COSTITUITI DA CENTRI COLLETTIVI CON CAPACITÀ RICETTIVA MASSIMA DI 50 POSTI, UBICATI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FERMO, MESSI A DISPOSIZIONE DALL'OPERATORE ECONOMICO, DA DESTINARE AI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, PER N. 140 POSTI E PER 132 GIORNI.

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di:

(barrare e compilare la casella corrispondente)

legale rappresentante del/della _____ (indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in _____, prov. ____, via _____, n. _____, codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____ Tel. _____, E-mail _____, PEC _____,

oppure

legale rappresentante del/della _____ (indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in _____, prov. ____, via _____, n. _____, codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____ Tel. _____, E-mail _____, PEC _____, società capofila del _____ costituito da _____

_____ quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse,

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell'Avviso in oggetto, pubblicato sul sito internet istituzionale della Prefettura-U.T.G. di Fermo nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e contratti",

CONSAPEVOLE

della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000,

PRESENTA

la manifestazione di interesse del soggetto suindicato per l'affidamento del servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da centri collettivi con capacità ricettiva massima di 50 posti;

E DICHIARA

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DELL'OPERATORE ECONOMICO

- di disporre delle strutture di seguito indicate, adeguate agli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza previsti dal Decreto interministeriale -Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Salute del 22 luglio 2021 (G.U. serie generale n. 214 del 7/9/2021):
 - Struttura sita nel Comune di (FM), in Via , per n. posti;
 - Struttura sita nel Comune di (FM), in Via , per n. posti;
 - Struttura sita nel Comune di (FM), in Via , per n. posti;
 -
 -
- che nei confronti del suindicato operatore economico:
 - non sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 36/2023;
 - non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 87, comma 4, del medesimo decreto;
 - non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
 - non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- che il suindicato operatore economico:
 - non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - non è stato sottoposto a liquidazione giudiziale, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non ha in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del d.lgs. n. 36/2023. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
 - non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 e non è incorso nei due anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del d.lgs. 286 del 25.7.1998 in relazione all'art 43 dello stesso Testo Unico per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- che l'operatore economico:
 - è in possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività svolte, nonché verso i dipendenti, per i seguenti massimali
 - ha eseguito nell'ultimo triennio i seguenti servizi analoghi a quelli in oggetto:
 -
 -
 -
 -
- di assumere espressamente gli obblighi di tracciabilità ai sensi della l. n. 136/2010;
- di rispettare le disposizioni contenute nella legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DELL'OPERATORE ECONOMICO

- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.

A tal fine, dichiara:

- che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti delle prestazioni rese a favore della stazione appaltante Ministero dell'Interno- Prefettura sono i seguenti:

-ISTITUTO _____

-AGENZIA _____

-C/C IBAN _____

-che le generalità persone autorizzate ad operare sui conti indicati sono le seguenti (indicare tutte le persone che possono operare sul conto):

Nome e Cognome:

C.F. :

Luogo e data di nascita:

Residente a in Via

Nome e Cognome:

C.F. :

Luogo e data di nascita:

Residente a in Via

..... * (se le persone delegate ad operare sui conti sono superiori a due, aggiungere gli ulteriori nominativi e relativi dati.)

-che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, l'operatore economico si impegna a darne comunicazione alla Prefettura, entro 7 giorni;

inoltre, DICHIARA

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione relativa alla presente procedura.

Luogo e data __/__/_____

Il legale rappresentante p.t.

Sig. _____
(Firma Digitale)

n.b.: in caso di firma non digitale, allegare fotocopia, non autenticata, di documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. (legale rappresentante o eventuale soggetto munito di procura)